. SENT. N. **34/2001**

N. 18/2001 R.GEN

N. 1251/a/82 R.G.P.M.

- Req. N.520

in data 21 dicembre 2001

Depositata il **20 mar 2002**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La II^a^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA

composta dai signori:

1. Dr. Aldo
2. Dr. Pietro
3. Sig.ra Vincenza
4. Sig. Mario
5. Sig. Mauro
6. Sig. Luciano
7. Sig. Giacomo
8. Sig.ra Antonietta

Udita la relazione della causa fatta dal Dott. Pietro Campanile

Inteso il Procuratore Generale dott. Roberto Mescolini ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

c o n t r o

1) MANNUCCI BENINCASA FEDERIGO,

nato a Zavia (Libia) il 23/07/1934, residente in Firenze, via Luigi Alemanni n. 21;elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gianzi, via della Conciliazione n. 44

Libero presente

2) CARMINATI MASSIMO,nato a Milano il 31/05/1958, domiciliato in

Formello (Roma), via Magliano n. 48, o n. 6

Libero - contumace

IMPUTATI MANNUCCI BENINCASA FEDERIGO

V) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., 378, 61 n. 2 e 9 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15, perché in concorso con persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla sua qualità di Direttore del Centro S.I.S.M.I. di Firenze, dopo che Augusto CAUCHI aveva commesso delitti di costituzione di banda armata e di associazione eversiva, aiutava costui ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di essa; inoltre, dopo che era stata commessa la strage alla stazione di Bologna, formulava attraverso scritti anonimi da lui ideati e redatti con il concorso del Maggiore Umberto NOBILI, appartenente al S.I.O.S. Aeronautica, false accuse nei confronti di Licio GELLI, finalizzate ad ingorgare le indagini dei Magistrati di Bologna che indagavano sui responsabili della strage del 2 agosto e successivamente accreditava quello stesso scritto intervenendo personalmente sul Capitano PANDOLFI investito dai Giudici di Bologna degli accertamenti su tale documento. Diffondeva false notizie, ancora in via anonima, nei confronti di Marco AFFATIGATO, che tendevano a coinvolgerlo nel disastro aereo di Ustica e nella strage alla stazione di Bologna. Ometteva inoltre di inoltrare all'A.G. tutte le notizie utili alle indagini di cui il suo Centro era in possesso, in particolar modo quelle riferibili alla vicenda CIOLINI, alla Loggia di Montecarlo, ai collegamenti tra gli appartenenti a detta Loggia, alla reale personalità del GELLI. Diffondeva, inoltre, accuse diffamatorie nei confronti dei Magistrati della Procura della Repubblica di Bologna, che riusciva a far pubblicare sul periodico CRITICA SOCIALE; con ciò riuscendo a creare una serie di ostacoli all'interno degli uffici giudiziari e nella ricerca della verità che in tal modo favorivano con finalità eversive dell'ordinamento costituzionale gli autori del delitto di strage e reato connessi ed aiutando costoro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di essa.

In Bologna dal 1975 al 1991.

Z) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., n. 2 e 9, 368 II comma C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, ed abusando dei suoi poteri e violando i doveri di Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze, pur sapendolo innocente da tale reati, accusava con scritto anonimo, che di poi accreditava nella veste ufficiale di cui sopra di essere l'autore "di decine e decine di omicidi" tra cui quello ai danni di Silvano FEDI, adombrava la responsabilità del GELLI nel decesso di Manrico DUCCESCHI, da lui ricollegato alla causale della morte del FEDI, indicava il GELLI come responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di Bologna del 2/8/1980, commettendo i

fatti con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale.

In Bologna e Firenze, aprile 1981 e successivamente.

Al) delitto p. e p. artt. 81 cpv., 61 n. 2, 323, 361 e 328 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, al fine di commettere il delitto sub V), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, conducendo indagini sulla strage di Bologna nel

territorio di detta città, all'insaputa del Centro C.S. di Bologna, omettendo di riferire all'A.G. quanto era a sua conoscenza sul conto degli indiziati, non rivelando all'A.G. notizie di reato di cui era in possesso, abusava del proprio ufficio ed ometteva e rifiutava atti del proprio ufficio.

In Bologna, tra l'agosto del 1980 e fino alla data di cessazione dalla carica di Direttore del Centro C.S. di Firenze.

Bl) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 326 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, in concorso con Giuseppe SANTOVITO, al fine di commettere il delitto sub A) e con finalità di eversione dell'ordine costituzionale, in concorso con il Colonnello SPAMPINATO, nominato perito esplosivista sin dalle prime fasi dell'esplosione alla stazione ferroviaria di Bologna dall'A.G. procedente, induceva costui che in tal modo violava i doveri inerenti alle funzioni di perito ed abusava della sua qualità, a rivelargli in più occasioni e nel dettaglio il contenuto dei suoi accertamenti, coperti da segreto di ufficio, precisandogli i componenti degli esplosivi usati alla stazione di Bologna e le loro percentuali di presenza.

In Bologna e Firenze tra il 1980 e il 1981.

CARMINATI MASSIMO

G1) delitto p. e p. artt. 61 n. 2, 112 n. 1, 81 cpv., 368 II comma C.P.; 10, 12 cpv. Legge 14/10/74 n. 497, 3 e 23 Legge 18/4/75 n. 110; 1 legge 6/2/1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue e con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale, in concorso con i funzionari dell'ufficio Controllo e Sicurezza del S.I.S.M.I., Generale Pietro MUSUMECI, Colonnello Giuseppe BELMONTE e con il Dottor. Francesco PAZIENZA ed il Maestro Venerabile della Loggia P2 Licio GELLI, illegalmente deteneva e portava in pubblico ove vi era un concorso di persone un mitra MAB con il numero di matricola abraso, da ritenersi arma clandestina, nonché due caricatori di cui uno da quaranta colpi vuoto e altro carico con venti cartucce; un fucile automatico da caccia calibro 12 con canna segata e numero di matricola abraso, anche questa arma clandestina contenente nel serbatoio quattro cartucce; numero sei cartucce calibro 12 in involucro separato; numero otto contenitori costituiti da lattine per conserve alimentari, contenenti quantità variabile tra i 6 e i 7 ettogrammi di sostanza esplosiva del tipo gelatinato e

pulvirulento, analoga a quella utilizzata nell'agosto precedente per l'attentato alla stazione di Bologna, già innescati con capsule detonanti in alluminio, nonché con micce a lenta combustione; il mitra ed il fucile avendo peraltro ricevuto modifiche per agevolarne il porto ed aumentarne le potenzialità d'offesa.

In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13/1/1981.

H1) delitto p. e p. artt. 1 Legge 6/2/1980 n. 15, 112 n. 1 e 368 II comma, 61 n. 2 e 81 cpv. C.P. perché, con più azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, in concorso con le persone di cui sopra, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale ed al fine altresì di assicurare la impunità agli autori della strage del 2 agosto ed in particolare ai componenti della sua stessa banda armata denominata NAR, tra cui Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO ed altri, incolpava falsamente i cittadini stranieri Martin DIMITRIS, di nazionalità tedesca e Raphael LEGRAND, di nazionalità francese, di essere gli autori dell'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e della collocazione della valigia contenente analogo esplosivo sul treno Taranto-Milano, nonché degli attentati alla Sinagoga di Parigi e all'Octoberfest di Monaco.

In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13 gennaio 1981.

Il) delitto p. e p. dall'art. 306 C.P., in riferimento all'art. 270 bis C.P., perché, unitamente a Valerio FIORAVANTI, Gilberto CAVALLINI, Francesca MAMBRO, Egidio GIULIANI ed altri promuoveva ed organizzava in Roma, Bologna ed altre località del territorio nazionale una banda armata diretta tra l'altro a commettere una serie indiscriminata di attentati e di altri atti criminali di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale.

APPELLANTI

Gli imputati, avverso la **sentenza 9 giugno 2000,** con la quale la **Corte d'Assise di Bologna**, Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p. 1930,

DICHIARA

Mannucci Benincasa FEDERIGO responsabile del delitto di calunnia ascrittogli al capo Z) della rubrica e **lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;**

Carminati Massimo responsabile dei delitti di detenzione e porto di arma da guerra ed esplosivi, ascrittogli al capo G1) della rubrica, e calunnia, ascrittogli al capo H1) della rubrica, e, ritenuta la continuazione tra tali reati, **lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione;**

CONDANNA

il Mannucci Benincasa, il Carminati, in solido fra loro, e con *Bongiovanni* (*imputato per il quale la Corte d'Assise d'Appello, con ordinanza in data 10 ottobre 2001 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto perché presentato oltre i termini)* **al pagamento delle spese**

processuali;

DICHIARA

il Carminati interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

il Mannucci Benincasa interdetto dai pubblici uffici per anni 5.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p. 1988,

ASSOLVE

. Carminati Massimo dal delitto di costituzione di banda armata ascrittogli al capo I1) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 479 c.p.p. 1930,

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE

nei confronti del **Mannucci Benincasa in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli al capo V)** della rubrica per essere tale reato, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. assorbita e limitato il tempo delle condotte contestate al 1981, **estinto per intervenuta prescrizione ed inoltre in ordine ai reati ascrittigli ai capi A1) e B1) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.**

Visti gli art.489 e seg. c.p.p. 1930,

CONDANNA

il **Mannucci Benincasa ed il Carminati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati a ciascuno di essi attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Interni, dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bologna, da Piccolini Lidia, da Paolo Bolognesi e da Marco Bolognesi, da liquidarsi in separata sede, respingendo le istanze di assegnazione di provvisionali.**

Condanna infine il Mannucci Benincasa ed il Carminati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle Parti Civili che liquida in complessive £ 50.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per Presidenza del Consiglio e Ministero degli Interni assieme; complessive £ 20.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per la Regione Emilia-Romagna; complessive £ 35.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per il Comune di Bologna nonché per Paolo e Marco Bolognesi insieme; complessive £ 20.000.0000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per Piccolini Lidia.

V

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza-ordinanza del 3 agosto 1994 il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna concludeva una complessa e pluriennale attività istruttoria, avente ad oggetto, anche a seguito della riunione di vari procedimenti, una serie di reati gravissimi, quasi tutti caratterizzati dalla finalità di eversione, e più precisamente:

a) I delitti connessi all'attentato compiuto nella notte fra il 3 e il 4 agosto 1974 mediante collocazione di un ordigno sul treno espresso Italicus, esploso in San Benedetto Val di Sambro provocando la morte di dodici persone e il ferimento di numerosi passeggeri. Tale procedimento, a carico di Stefano Della Chiaie e Adriano Tilgher, costituiva lo sviluppo dell'originaria attività processuale già svolta a carico di

Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi, appartenenti al Fronte Rivoluzionario Nazionale, i quali, assolti per insufficienza di prove nel primo grado del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Assise di Bologna, erano stati nel giudizio d'appello, ad eccezione del Malentacchi, ritenuti responsabili dei reati contestati, e condannati alla pena dell'ergastolo, per essere poi assolti in sede di rinvio, a seguito di annullamento di tale sentenza, con decisione divenuta irrevocabile il 22 marzo 1992.

b) I reati, per i quali risultavano ancora indagati Stefano Delle Chiaie e Maurizio Giorgi, concernenti l'esplosione di un ordigno, il 2 agosto 1980, nella stazione centrale di Bologna, che provocava devastanti effetti, con la perdita di 85 vite umane e il ferimento di 227 persone, nonché i gravi episodi di interferenza nello svolgimento delle relative indagini:

L'originario procedimento, dall'iter tormentato, si era concluso con il rinvio a giudizio di Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Roberto Rinani, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco per rispondere del delitto di strage. Gli stessi imputati, oltre a Gilberto Cavallini, Marcello Iannilli, Egidio Giuliani, Roberto Raho e Giovanni Melioli, erano tratti a giudizio anche in ordine al delitto di costituzione di una banda armata finalizzata al compimento di atti di terrorismo.

Particolare rilievo assume, per i fini che qui interessano, l'imputazione di calunnia pluriaggravata elevata nei confronti di Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza. Tale reato veniva accertato nell'ambito delle indagini

\J

svolte in seguito al rinvenimento, avvenuto in Bologna il 13 gennaio 1981 in una carrozza del treno espresso n. 514 Taranto-Milano, a seguito di segnalazione proveniente dal S.I.S.M.I., di una valigia contenente un mitra MAB con numero di matricola abraso e calcio rifatto artigianalmente, due caricatori, uno con 20 cartucce cal. 9 lungo, un fucile da caccia cal. 12 con canna segata e numero di matricola abraso, 8 lattine per generi alimentari riempite ciascuna con 6/7 etti di sostanza esplosiva innescate con capsule detonanti in alluminio e micce a lenta combustione; due passamontagna di colore blu; una coperta di lana; copie di quotidiani francesi del 10/11 gennaio e di un quotidiano tedesco datato 9 gennaio 1981; 2 biglietti aerei Alitalia il primo intestato a Dimitris Martin valido per il volo Milano-Monaco delle ore 20,00 del 13 gennaio, il secondo intestato a Legrand Raphael valido per il volo Milano-Parigi delle ore 18,15 del 13 gennaio, entrambi rilasciati il giorno precedente dalla agenzia Morfini di Bari.

Il 24 febbraio 1981 il generale Santovito del SISMI,, che per primo aveva diramato l'informazione relativa alla vicenda, riferiva che successivamente era emerso che l'esplosivo sarebbe dovuto essere consegnato sul treno 514 in transito per Ancona a

due cittadini francesi da parte di tali Legrand Raphael e Dimitris Martin; che i biglietti rinvenuti sul treno erano stati acquistati da Giorgio Vale, noto terrorista di destra al quale veniva attribuita la funzione di mantenere i contatti fra "Terza Posizione", il F.A.N.E e il gruppo tedesco denominato Hoffmann; che lo stesso Giorgio Vale avrebbe poi preso in affitto un appartamento in Imperia, via Russo, per l'operazione denominata *"Terrore sui treni"*.

Le accuse relative a tale episodio concernevano l'ipotesi che si fosse trattato di una vera e propria attività di depistaggio, posta in essere allo scopo di favorire i reali esecutori della strage di Bologna, accreditando una fantomatica "pista internazionale", e rendendola maggiormente credibile mediante la collocazione, nella suindicata valigia, di esplosivo riconducibile a quello che risultava utilizzato per realizzare la strage del 2 agosto 1980.

Con sentenza in data 11 luglio 1988 la Corte d'Assise di Bologna aveva assolto tutti gli imputati dal delitto di associazione sovversiva; aveva affermato la penale responsabilità di Fachini, Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per il delitto di banda armata (oltre a Picciafuoco e Rinani ritenuti semplici partecipi) nonché di Fachini, Fioravanti, Mambro e Picciafuoco per il delitto di strage e reati connessi.

2

Inoltre il Gelli, il Pazienza, il Musumeci ed il Belmonte erano stati ritenuti colpevoli del delitto di calunnia pluriaggravata in relazione all'attività informativa realizzata dal SISMI successivamente al 2 agosto 1980 ed al rinvenimento sul treno Taranto-Milano della valigia con l’esplosivo, le armi e gli altri oggetti sopra specificati.

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, con sentenza del 18 luglio 1990, aveva assolto tutti gli imputati dal delitto di strage e reati connessi e confermato l’affermazione di responsabilità dei soli Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per il delitto di banda armata e dei soli Musumeci e Belmonte per il reato di calunnia (esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale).

Con decisione del 12 febbraio 1992 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione annullavano con rinvio tale sentenza in relazione ai delitti di strage e reati connessi nei confronti di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco, al delitto di banda armata per gli imputati Fachini, Picciafuoco e Rinani (dichiarando assorbiti i motivi di gravame di Fioravanti, Cavallini e Giuliani, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 90 C.P.P.), nonché nei confronti di Gelli e Pazienza per il delitto di calunnia e, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante già evidenziata, nei confronti di Belmonte e Musumeci.

In sede di rinvio la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, con sentenza in data 16 maggio 1994, poi divenuta irrevocabile, aveva confermato parzialmente la sentenza di primo grado relativamente ai capi concernenti il delitto di strage e reati conseguenti, nonché a quelli relativi all'ipotesi di banda armata ascritta a Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani.

Era stata riconosciuta, inoltre, la colpevolezza di Musumeci Pietro, Belmonte

Giuseppe, Pazienza Francesco e Gelli Licio in ordine al delitto di calunnia, aggravato dalla finalità di eversione dell'ordinamento democratico e di assicurare l'impunità degli autori della strage della stazione di Bologna, calunnia realizzata tra l'altro con l'accreditamento di una pista internazionale, anche mediante il ritrovamento dell'esplosivo e dei MAB sul treno Taranto-Milano il 13 gennaio 1981.

c) il terzo filone investigativo confluito nell'istruttoria condotta dal Giudice istruttore di Bologna riguardava una serie di reati che, con varie modalità e in tempi diversi, erano stati commessi allo scopo di inquinare le indagini relative alle stragi sopra indicate, con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Veniva in considerazione, per i fini che qui maggiormente interessano, l'imputazione di calunnia aggravata elevata nei confronti di Ivano Bongiovanni, concernente le false incolpazioni, da parte di costui, di Valerio Viccei ed Angelo Izzo, allo scopo di screditarli mentre collaboravano con le autorità inquirenti, e così vanificare i loro contributi in merito all'individuazione dei responsabili della strage di Silvi Marina e di altri episodi terroristici.

Si procedeva, inoltre, nei confronti di Massimo Carminati in ordine al delitto di cui all'art. 306 c.p., per aver promosso, in concorso con il Fioravanti, il Cavallini, la Mambro ed altri, una banda armata diretta a commettere una serie di attentati ed altre attività di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale, nonché per aver concorso con il Gelli, il Pazienza, il Musumeci e il Belmonte nei delitti in materia di detenzione e porto di armi e di calunnia aggravata correlati alla collocazione della valigia, contenente fra l'altro armi ed esplosivo, sul treno n. 514 Taranto Milano in data 13 gennaio 1981.

Tali imputazioni erano state elevate successivamente rispetto a quelle contestate agli originari imputati, in quanto emerse a seguito delle dichiarazioni rese dall'esponen- te della c.d. *"banda della Magliana"* Maurizio Abbatino, divenuto collaboratore di giustizia dopo il suo arresto, avvenuto in Caracas il 24 gennaio 1992, e la successiva

estradizione in Italia.

Sempre all'operazione "*terrore sui treni*" si collegavano altre imputazioni, prospettate per la prima volta nelle richieste del P.M. al Giudice Istruttore in data 9 marzo 1992, a carico dell'odierno appellante Federigo Mannucci Benincasa e di Umberto Nobili, sia con riferimento al favoreggiamento di Augusto Cauchi, sia in relazione a violazioni commesse nella qualità di Direttore del Centro Sismi di Firenze, per non aver comunicato alle competenti autorità quanto a sua conoscenza in merito alle trame della Loggia P2 in Toscana e per aver rivelato la composizione dell'esplosivo utilizzato nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, sia infine, per aver, intromettendosi nelle indagini relative a tale episodio criminoso, compiuto vari atti di inquinamento delle indagini, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale. In tale quadro particolare rilievo assumeva l'invio, in concorso con Umberto Nobili, di una missiva anonima, con la quale si accusava falsamente Licio Gelli, Maestro venerabile della loggia massonica Propaganda 2, di essere coinvolto nell'omicidio di

taluni partigiani verificatisi nel pistoiese nel 1944, nonché nella strage di Bologna.

4

All'esito della complessa istruttoria, che si avvaleva in cospicua misura anche di atti acquisiti ai sensi dell'allora vigente art. 165 bis c.p.p., attinenti alle stragi di P.zza Fontana, di Gioia Tauro, di Peteano, di P.zza della Loggia a Brescia, nonché della documentazione concernente la struttura denominata "Gladio", il Giudice Istruttore disponeva:

- il proscioglimento, per non aver commesso il fatto, di Delle Chiaie Stefano, Ballan Marco, Tilgher Adriano, Giorgi Maurizio da tutti i reati attinenti alle stragi "Italicus" e "2 agosto 1980", nonché ulteriori proscioglimenti per prescrizione o per improcedibilità dell'azione penale nei confronti di altri imputati;

- il rinvio a giudizio di Bongiovanni Ivano, Mannucci Benincasa Federigo, Nobili Umberto, Carminati Massimo avanti alla Corte d'Assise di Bologna, ritenuta competente per materia e territorio, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti.

La Corte d'Assise di Bologna, accogliendo specifiche deduzioni difensive, si dichiarava incompetente per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise di Roma.

Quest'ultima, con ordinanza del 19 gennaio 1996 sollevava conflitto, che la Corte di Cassazione risolveva affermando la competenza della Corte d'Assise di Bologna.

Il procedimento riprendeva, quindi, davanti a quest'ultima.

Preliminarmente la Corte affrontava le questioni attinenti alla costituzione delle parti civili, e, accogliendo parzialmente una eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Mannucci Benincasa, dichiarava, con ordinanza del 26 ottobre 1999, la nullità del rinvio a giudizio di tale imputato in relazione ai reati previsti dagli artt. 336 e 334 c.p., commessi in Firenze nel maggio del 1993.

La questione era già stata prospettata nel corso dell'istruzione formale, in relazione alle imputazioni che erano state contestate, per la prima volta, in epoca successiva all'entrata in vigore del codice di procedura penale tuttora vigente. Si era osservato che in ordine a tali contestazioni si sarebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 242 delle disposizioni transitorie del c.p.p., con il nuovo rito, in quanto non ricorreva alcuna delle ipotesi previste da detta norma in merito alla proseguibilità secondo le norme previste dal c.c.p. del 1930

5 Al

Il giudice istruttore, citando specifici arresti della S.C., aveva rilevato, da un lato, l'innegabile connessione esistente fra le imputazioni de quibus e quelle per le quali sussistevano i presupposti per la prosecuzione con il rito previgente, dall'altro, la circostanza della germinazione delle stesse nell'ambito del medesimo procedimento. Si richiamava, a tale proposito, l'insussistenza, nell'ambito del medesimo procedimento, della necessità di procedere a riunione, cosi come richiesto dall'art.

242 comma 1, lett. c, delle citate disposizioni transitorie, rimarcandosi l'orientamento secondo cui il Giudice Istruttore era investito del procedimento "*in tutte le sue articolazioni e nei relativi sviluppi, ivi compresi i reati connessi emersi nel corso delle indagini"*.

La connessione, determinando la riunione automatica dei procedimenti, giustifi- cava, pertanto, la proseguibilità dell'intera istruttoria con le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

La Corte d'Assise di Bologna, con la citata ordinanza, ribadiva tale principio in relazione ai *"reati accertati anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ma comunque connessi ex art 45 c.p.p. 1930 a quelli per i quali il G.I. stava già procedendo a quella data, e ciò anche quando ascrivibili a persone non ancora individuate come imputati"*.

In tale provvedimento si rilevava, tuttavia, come tale orientamento non potesse applicarsi a fatti non solo accertati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ma addirittura commessi dopo tale data, in quanto, disponendo la norma contenuta nel citato art. 242, lett. c., delle disp. trans. c.p.p. che *"alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti",* la stessa norma presupponeva, ad avviso della Corte di primo grado, che *"i fatti-reato siano almeno già esistenti nella realtà naturale perché già commessi, anche se non evidenziati ed accertati dalle indagini"*.

Per tale ragione veniva dichiarata la nullità, derivante da incompetenza funzionale, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi c1 e d1 della rubrica.

All'esito di un'ampia e accurata istruttoria dibattimentale, svoltasi nel rispetto delle norme processuali del codice previgente e avente ad oggetto l'interrogatorio degli imputati e dei numerosissimi testimoni dell'accusa e della difesa, la Corte d'Assise di Bologna, con sentenza in data 9 giugno 2000, così provvedeva:

-dichiarava il Bongiovanni responsabile dei delitto di calunnia ascrittogli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;

-dichiarava il Mannucci Benincasa responsabile del delitto di calunnia di cui al capo Z della rubrica, e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;

-dichiarava il Carminati colpevole dei reati di detenzione e

porto di armi da guerra e di calunnia, e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni nove di reclusione;

-Condannava tutti gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali, applicando al Carminati la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al Bongiovanni e al Mannucci Benincasa quella temporanea;

-assolveva il Nobili dal delitto di calunnia ascrittogli non costituendo il fatto reato e il Carminati dal delitto di costituzione di banda armata per non aver commesso il fatto, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del Mannucci Benincasa in ordine alle rimanenti imputazioni, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;

-condannava il Carminati e il Mannucci Benincasa al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili.

La Corte procedeva ad un esame analitico delle posizioni degli imputati.

Quanto al Bongiovanni, rilevato che la prova delle false incolpazioni era desumibile dagli interrogatori resi il 16.4.1986 al P.M. di Frosinone, il 3.6.1986 al G.I. di Teramo e il 2.7.1986 al G.I. di Bologna, si osservava che nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla ricorrenza del contestato delitto di calunnia, tenuto conto della confessione resa dall'imputato nel corso della formale istruzione e ribadita all'udienza dibattimentale del 4 novembre 1999, nonché dell' esito degli accertamenti svolti in

merito alle accuse rivolte dal predetto Bongiovanni al Viccei, all'Izzo e alla Furiozzi nel giudizio svoltosi a carico degli stessi.

Venivano in proposito richiamate le circostanze desumibili dalla sentenza n. 170 in data 1° luglio 1986, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Frosinone aveva assolto Viccei Valerio, Furiozzi Gabriella, Izzo Angelo e Dall'Omo Giocondo, dai delitti di evasione, di violazione del T.U. in materia di stupefacenti, di illecita detenzione e porto d'armi e da tutti gli altri reati satellite contestati a seguito delle accuse del Bongiovanni.

L'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.1 della L. n.15 del 1980 derivava dall'accertata insufficienza di elementi probatori atti a far ritenere che il predetto imputato fosse consapevolmente inserito in un piano dagli effetti destabi- lizzanti. Venivano in proposito richiamate le conclusioni cui era pervenuto il tribunale di Frosinone, anche in relazione all'incertezza concernente il movente che aveva ispirato il Bongiovanni, individuabile anche nel tentativo di prendere le distanze da un progetto di evasione in cui egli stesso risultava coinvolto.

L'impugnazione proposta nell'interesse di Bongiovanni avverso tale capo della sentenza veniva dichiarata inammissibile da questa Corte, in quanto proposta tardivamente, con ordinanza emessa nelle more del presente dibattimento.

Passando all'esame della posizione di Massimo Carminati, la Corte rilevava che, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, il contesto nel quale si era inserita la sua contri- buzione all'operazione "Terrore sui Treni" era stato individuato nella collaborazione tra lo spontaneismo armato romano (di cui facevano certamente parte Valerio Fioravanti, Alessandro Alibrandi e lo stesso Massimo Carminati) ed elementi rappresentativi della c.d. banda della Magliana.

Tali rapporti, scaturiti dall'esigenza degli eversori di destra, impegnati in varie imprese criminali, fra cui rapine in gioiellerie, di riciclare i proventi di quelle attività, erano emersi dalle dichiarazioni di personaggi gravitanti in tali aree, come Fulvio Lucioli, Cristiano Fioravanti, Walter Sordi, Franco Battistini e Maurizio Abbatino.

Quest'ultimo, in particolare, aveva fornito un ampio quadro nel quale il concorso del Carminati nell' opera di depistaggio veniva delineato soprattutto in relazione alla

presenza, nella già ricordata valigia rinvenuta sul treno Taranto-Milano, di un mitra MAB che presentava caratteristiche peculiari.

La vicenda che aveva portato alla disponibilità di tale arma in capo al Carminati veniva ricostruita nei seguenti termini.

Nell'anno 1979 Franco Giuseppucci, noto esponente della banda della Magliana , aveva affidato in custodia a Paolo Aleandri, rappresentante di spicco della formazione terroristica "Ordine Nuovo", un sacco pieno di armi.

Tali armi, utilizzate da vari esponenti della destra eversiva vicini all'Aleandri, si erano disperse, e il depositario, tanto più volte sollecitato, non era più stato in grado di restituirle.

L'Aleandri, a un certo punto, venne sequestrato da membri della banda e tenuto in ostaggio in un appartamento. Si attivarono vari esponenti della destra vicini al sequestrato e facenti capo alla figura del noto professor Aldo Semerari per ottenerne la liberazione, e, fra questi, il Carminati.

Si pervenne in capo a qualche giorno a un accordo, che portò alla liberazione dell'Aleandri, in cambio di altre armi, costituite da due mitra MAB modificati e due bombe a mano modello ananas.

I mitra, che presentavano caratteristiche particolari (canna segata, sostituzione del calciolo di legno con altro in ferro, applicazione di impugnature diverse tra cui una di una machine pistol) entrarono a far parte di un contingente che la banda della Magliana aveva allogato, mantenendone la piena disponibilità, nei sotterranei del Ministero della Sanità.

A tale deposito di armi aveva accesso anche il Carminati, il quale, prelevato uno dei due mitra MAB verso la fine dell'anno 1980, non lo aveva restituito.

Il mitra MAB in questione era stato riconosciuto da Maurizio Abbatino in quello rinvenuto sul treno Taranto-Milano la notte del 13 gennaio 1981 e tale riconoscimento aveva poi trovato conferma nelle dichiarazioni di Paolo Aleandri e di Sergio Calore, il quale aveva specificato che i mitra modificati in modo così particolare provenivano dall'area veneta di Massimiliano Fachini.

Alla prova di natura obiettiva costituita dal possesso dell'arma suddetta, si associava, nella prospettiva accusatoria recepita nell' ordinanza di rinvio a giudizio,

l'individuazione di uno specifico movente riconducibile al Carminati, quale esponente di spicco della destra eversiva romana.

In quel periodo il professor Semerari, dirigente di Costruiamo l'Azione e in buoni rapporti con esponenti della banda della Magliana, catturato su ordine della Magistratura bolognese proprio nelle prime fasi delle indagini, stava dando chiari segni di un prossimo cedimento.

La sistemazione nella valigia contenente l'esplosivo del mitra Mab, che il Semerari conosceva per essere stato uno dei registi dell'operazione che aveva condotto alla liberazione del suo collaboratore Aleandri grazie alla consegna di armi, compresi i due mitra, diverse da quelle da restituire, costituiva un chiaro messaggio per il Semerari.

Il Carminati, componente dei N.A.R., molto legato alla persona di Valerio Fioravanti, aveva un interesse specifico e personale a far convergere le indagini verso la pista internazionale, nonché di avvertire il Semerari, proprio attraverso il segnale costituito dal mitra MAB, che, anche ad opera di soggetti a lui vicini politicamente, si stavano ponendo in essere atti di depistaggio per sviare le indagini degli inquirenti bolognesi.

La Corte d'Assise di Bologna osservava che il dibattimento aveva consentito di confermare la ricostruzione della vicenda così come effettuata all'esito dell'istruzione formale.

Si rilevava, innanzitutto, che nelle more del giudizio di primo grado, il 22 novembre 1995, era divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Assise di Bologna in data 16 maggio 1994, con la quale, era stata fra l'altro affermata la colpevolezza di Musumeci Pietro, Belmonte Giuseppe, Pazienza Francesco e Gelli Licio in ordine al delitto di calunnia, aggravato dalla finalità di eversione dell'ordinamento democratico e di assicurare l'impunità degli autori della strage della stazione di Bologna, posto in essere anche determinando il ritrovamento dell'esplosivo e del mitra MAB sul treno Taranto-Milano il 13 gennaio 1981.

Rilevava la Corte, a fronte di specifica deduzione difensiva con la quale si sosteneva l'insussistenza della calunnia non risultando provata la reale esistenza delle

persone falsamente accusate di aver collocato l'esplosivo sul treno, Martin Dimitris e Raphael Legrand, che tale tesi era infondata in punto di fatto.

Si rilevava che Legrand era un soggetto effettivamente esistente, che si era trattenuto più volte in Italia tra il 1979 e il 1980, alloggiando in esercizi ricettivi milanesi.

Si citavano, in proposito un rapporto DIGOS in data 7 febbraio 1981, nonché la

motivazione della sentenza con cui era stato disposto il proscioglimento di Vale, Adinolfi e Fiore dalle accuse relative al trasporto dei materiali contenuti nella valigia rinvenuta sul treno Taranto-Milano.

Si aggiungeva che il capo di imputazione faceva riferimento alle accuse relative alla strage di Bologna e agli attentati alla Octoberfest di Monaco e alla sinagoga di Parigi, e che l'episodio in esame si inseriva in un più vasto contesto, desumibile dalle altre e parimenti false note informative del SISMI, in cui risultavano falsamente accusati anche Paul Durand, dirigente del F.A.N.E., Maurizio Bragaglia, capo del Nucleo Combattenti rivoluzionari operanti nel centro-sud Italia, Stefano delle Chiaie, Franco Freda ed altri.

Passando all'esame degli elementi probatori a carico del Carminati, si poneva in evidenza l'intrinseca attendibilità del principale accusatore, Abbatino, il quale aveva intrattenuto ottimi rapporti con il predetto imputato, in sintonia con i sempre più frequenti legami fra la banda della Magliana e il gruppo eversivo romano, in cui il Carminati aveva assunto un ruolo di primo piano.

Si citavano vari casi di collaborazione sul piano criminale, come la ricettazione, da parte di esponenti della banda criminale cui apparteneva l'Abbatino, di parte del provento di una rapina commessa dal gruppo facente capo al Carminati - che in relazione alla stessa era stato giudicato responsabile, in concorso con altri soggetti, con sentenza passata in giudicato - alla Chase Manhattan Bank in data 27 novembre 1979.

I rapporti, propiziati dalla carismatica figura - anche per le collaborazioni di natura forense - del prof. Aldo Semerari, avevano trovato un momento di intensa collaborazione - per quanto attiene alla persona del Carminati - nella consegna delle armi, fra cui i citati mitra MAB, per ottenere la liberazione dell'Aleandri.

L'attendibilità dell'Abbatino, il quale, oltre a riconoscere il Mitra MAB, aveva anche fatto riferimento a delle similitudini fra i caricatori e le latte contenenti esplosivo così come rinvenute sul treno Taranto-Milano, confezionate con un metodo proprio del Carminati, era desumibile proprio dall'accertata esistenza di una forte solidarietà non solo fra i rispettivi gruppi di appartenenza, ma anche, come confermato da Angelo Izzo, sul piano personale, oltre che dall'assenza di rancori o altre ragioni tali da far sospettare una falsa incolpazione e dalla costanza delle dichiarazioni rese, nel corso del procedimento, dallo stesso Abbatino.

Le affermazioni di quest'ultimo, sia con riferimento ai rapporti con il Carminati, sia in relazione alla vicenda del mitra Mab, avevano trovato specifici riscontri nelle convergenti deposizioni rese da soggetti provenienti da aree del tutto eterogenee, come Paolo Aleandri, Cristiano Fioravanti, Walter Sordi, Angelo Izzo, Sergio Calore e Fulvio Lucioli, altro esponente, quest'ultimo, della banda della Magliana.

Un riscontro di natura obiettiva era costituito, inoltre, dal sequestro, avvenuto il

27.11.1981 nello scantinato della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica ubicati in Roma, via Sistina n. 34, ufficio distaccato del Ministero della Sanità, di numerose armi, fra cui un fucile a pompa, una carabina, una machine-pistol M12, un mitra MAB 38/42, un fucile mitragliatore SCHMEISSER M7P40, 19 pistole e revolver, tre giubbotti antiproiettile, un rotolo di miccia a lenta combustione, alcuni passamontagna e quattro ordigni esplosivi già innescati di fabbricazione artigianale rinvenuti insieme ad un mitragliatore Sten MK II.

Il custode di tale deposito, Alesse Biagio, aveva affermato che le armi in questione gli erano state affidate, per custodirle dietro compenso, da Colafigli Marcello e Abbatino Maurizio.

Erano state rinvenute, inoltre, una Beretta cal. 22 con matricola 12802U, e una rivoltella SMITH & WESSON calibro 38 matricola nr. 24K2722: la prima era riferibile al noto estremista Ciavardini, la seconda risultava provento di una rapina effettuata il 5 agosto 1980 in un'armeria romana da Fioravanti Valerio e Mambro Francesca. Ad avviso dei primi giudici costituiva un rimarchevole dato di riscontro l'utilizzazione di quel deposito per la custodia di armi utilizzate in via esclusiva da terroristi di estrema destra, il cui legame con la banda della Magliana si esprimeva al massimo livello proprio nella figura del Carminati.

12

Si procedeva, quindi, all'esame delle dichiarazioni concernenti il riconoscimento del mitra MAB da parte dell'Abbatino, ponendosi in evidenza l'attendibilità dello stesso, eseguito sia in fotografia, sia attraverso la diretta visione dell'arma, senza, tuttavia, che si fosse proceduto a ricognizione formale.

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in assenza di tale atto si poteva formare il convincimento circa la fondatezza di un riconoscimento, si evidenziavano gli elementi posti alla base dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'Abbatino, rilevandosi come egli - soprattutto con riferimento alle modifiche apportate all'arma - avesse preliminarmente fornito una precisa descrizione del mitra. Venivano disattese le deduzioni difensive fondate sulla mancata indicazione del modello, che lo stesso perito aveva stentato a individuare, sulla natura della saldatura, sulla descrizione della saldatura, conforme, al di là delle imprecisioni di natura terminologica, a quella fornita dal perito d'ufficio, e sul silenzio in merito al particolare della canna segata dell'arma, rilevato in sede peritale, e superato, ad avviso della Corte, dall'incertezza, manifestata in dibattimento, dall' Abbatino.

Si aggiungeva che anche l' Aleandri, il quale aveva fornito una descrizione delle peculiari caratteristiche dei mitra restituiti al Giuseppucci ancor prima di esaminare quello in questione, aveva proceduto, con accenti ritenuti sinceri, al riconoscimento della più volte menzionata arma.

Si dava altresì atto delle dichiarazioni contraddittorie rese, con riferimento all' arma in questione, da Sergio Calore, rilevandosi come il mancato riconoscimento della stessa in dibattimento contraddicesse, in maniera non adeguatamente giustificata, la

ricognizione fotografica effettuata nel corso dell'istruzione formale.

Si aggiungeva che il Calore, per meglio avvalorare il disconoscimento del mitra, aveva fatto riferimento a dei calcioli in legno che, secondo i chiarimenti fomiti al riguardo dal perito Cardellicchio, non sarebbero potuti essere presenti nell'arma dopo le modifiche che lo stesso Calore aveva descritto.

Una volta conseguita la prova che il mitra rinvenuto sul treno Taranto Milano il 13

gennaio 1981 fosse proprio quello ritirato dal deposito di armi costituito nei locali del Ministero della Sanità dal Carminati, doveva ritenersi, a giudizio della Corte, che quest'ultimo, oltre ad essere responsabile del delitto di cui al capo G 1 della rubrica,

avesse consapevolmente concorso nell'opera di depistaggio posta in essere dagli altri personaggi già condannati.

Giudicata scarsamente plausibile l'ipotesi che il predetto imputato avesse consegnato l'arma, da lui ritirata in via fiduciaria, a un terzo soggetto, così assumendo notevoli rischi sia in merito alla utilizzazione, che in ordine alla restituzione, così come quella della consegna a funzionari dei Servizi senza conoscerne la destinazione, si osservava che la prova della consapevole partecipazione all'attività di depistaggio andava individuata non solo nel ruolo rivestito dal Carminati nell'ambito della destra eversiva, ma anche negli accertati rapporti di collaborazione fra la stessa, la banda della Magliana e frange dei Servizi Segreti, in quel periodo fortemente inquinati da presenza piduiste, il cui ruolo nell'attività di sviamento delle indagini relative alla strage di Bologna emergeva da numerosi accertamenti giudiziari.

La presenza del citato mitra MAB, unitamente all'esplosivo e ai documenti tendenti ad accreditare la falsa pista internazionale, veniva posta in relazione alla duplice esigenza di lanciare un messaggio al Semerari, che, come accertato anche in altri giudizi, aveva manifestato vistosi segni di cedimento, nonché di avvertire tutti gli esponenti della destra eversiva, in quel momento in carcere, fra i quali anche Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, poi giudicati responsabili della strage di Bologna del 2 agosto del 1980, che non erano stati lasciati soli e che ci si stava adoperando, con tutti i mezzi, per sviare le indagini che, in tempi abbastanza brevi, avevano imboccato la strada giusta.

Sotto questo profilo, tenuto conto anche dell'allarme suscitato nella popolazione dal rinvenimento di ulteriore materiale esplosivo, veniva affermata, in sintonia con le decisioni già intervenute in merito alla suindicata operazione "Terrore sui treni", la ricorrenza della contestata aggravante di cui alla legge n. 15 del 1980.

Il Carminati veniva viceversa assolto dal delitto di cui all'art. 306 c.p., sia in assenza di elementi atti a dimostrare, al di là della sua appartenenza alla vasta area eversiva

della destra, una sua specifica intraneità alla banda armata indicata nel capo d'imputazione, sia perché la sua partecipazione all'attività di depistaggio, ancorché significativa, non poteva univocamente interpretarsi come contributo in favore dell'organizzazione criminale, e non già di singoli soggetti, ai quali egli era molto legato, senza per altro risultare coinvolto nella preparazione o nell'esecuzione della strage di Bologna.

Passando all'esame della posizione dell' imputato Federigo Mannucci Benincasa, la Corte, riepilogati i capisaldi della prospettiva accusatoria quali emergenti dall'ordinanza di rinvio a giudizio, rilevava l'improcedibilità, perché estinti per intervenuta prescrizione, dei reati di favoreggiamento, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, omessa denuncia, di cui ai capi V, Al e Bl della rubrica.

Un attento esame veniva dedicato all'imputazione di calunnia continuata aggravata (capo Z) della rubrica, elevata nei confronti del Mannucci Benincasa e di Umberto Nobili, in relazione all'accusa dagli stessi mossa a Licio Gelli di essere responsabile della morte dei partigiani Fedi e Ducceschi.

La questione veniva dapprima esaminata sotto il profilo obiettivo, rilevandosi come, a fronte della veste anonima della missiva inviata al Giudice Istruttore dr. Aldo Gentile il 10 aprile 1981, non sussistevano dubbi circa la paternità di tale scritto, in quanto il Nobili aveva ammesso di averlo redatto sin dai suoi primi interrogatori davanti alla magistratura fiorentina, mentre il Mannucci Benincasa aveva reso al riguardo dichiarazioni pienamente confessorie nel corso dell'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1999.

Si procedeva, quindi, a un'accurata analisi del documento, interamente trascritto, pervenendosi alla conclusione della formulazione, nello stesso, dell'accusa di omicidio nei confronti del Gelli, in maniera esplicita, in danno del capo partigiano Silvano Fedi e dei suoi compagni (caduti in un'imboscata dei nazisti nel pistoiese nel luglio del 1944) e - in maniera velata, ma sempre riconducibile nel delitto di calunnia - in danno di Manrico Ducceschi.

Veniva posto in rilievo come una parte del documento, analizzando le finalità dell'attività terroristica svolta in Italia negli ultimi anni, ne attribuisse la responsabilità a elementi legati ai paesi d'oltre cortina, inseriti in gangli vitali dell'apparato statuale. In tale quadro veniva inserita la figura del Gelli, che, proprio a causa dei delitti commessi sul finire del conflitto in combutta con formazioni partigiane di stretta osservanza comunista (il Fedi sarebbe stato eliminato proprio perché esponente di settori libertari della Resistenza, a volte in contrasto con queste ultime, mentre il Ducceschi, il cui suicidio sarebbe stato in realtà simulato, era depositario di vari segreti, fra cui quello relativo ai veri responsabili dell'uccisione del Fedi), era sin da quel periodo, in quanto fortemente ricattabile, uno strumento nelle mani dei servizi dell'Est europeo.

Si osservava, ancora, che i riferimenti a un coinvolgimento del Gelli nella strage di Bologna, espresso nella lettera anonima in termini generici, non concretavano il reato di calunnia, ma rivelavano il fine propostosi con l'invio dello scritto anonimo al giudice istruttore. In quel periodo il nome di Gelli era già comparso nell'inchiesta sulla strage di Bologna, e, indipendentemente dalle varie notizie in base alle quali la P2 risultava invischiata nelle trame più losche degli ultimi anni, era emerso un preciso collegamento - in base a un appunto relativo a un appuntamento con il Maestro venerabile della citata Loggia e il Prof. Semerari - tra tali personaggi, il secondo dei quali era già inquisito nell'istruttoria condotta dall'Ufficio Istruzione del tribunale di Bologna in relazione al gravissimo episodio del 2 agosto 1980.

Per il vero, secondo quanto riferito dal Cap. Pandolfi, che all'epoca coordinava le attività di polizia giudiziaria relative alla citata attività istruttoria, sulla quale si addensavano numerosi ed efficaci tentativi di depistaggio, il Mannucci Benincasa era da lui contattato, anche in virtù di pregressi rapporti di collaborazione, proprio allo scopo di ottenere dal direttore del Centro Sismi di Firenze, che, in quanto vicino all'epicentro del potere del Gelli, disponeva di un privilegiato punto di osservazione, notizie su tale personaggio che potessero rivelarsi utili per le indagini.

In realtà, la presenza del Mannucci Benincasa sul fronte delle indagini relative alla suddetta strage, al di fuori di qualsiasi criterio di competenza o di qualche autorizzazione dei suoi superiori al riguardo, era stata constatata, come stigmatizzato in più parti dell'impugnata decisione, sin dai primi giorni dell'agosto del 1980.

La Corte d'Assise di Bologna, anche allo scopo di verificare la ricorrenza o meno della contestata circostanza aggravante del fine di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, approfondiva, attraverso l'esame del contesto storico e giudiziario in cui le vicende in esame erano maturate, la figura del Mannucci Benincasa, i suoi rapporti con elementi piduisti e dell'estrema destra, i reali scopi delle sue denunce - in forma anonima - nei confronti del Gelli, cui si associavano comportamenti, sul piano istituzionale, di vera e propria copertura.

Tale verifica veniva condotta anche alla stregua della ferma posizione del- l’imputato che, direttore del Centro SISMI di Firenze dal 1971 al 1991, aveva sostenuto di aver condotto una solitaria battaglia nei confronti del Gelli, e di aver fatto ricorso alla forma anonima nelle proprie denunce (compresa quella relativa all'omicidio del

giornalista Mino Pecorelli, fatta al Procuratore della Repubblica di Roma), in quanto tutti i propri superiori, dal Santovito al Maletti, risultavano appartenenti alla loggia massonica P2, al cui vertice si trovava proprio il Gelli.

Preliminarmente la Corte risolveva positivamente il quesito circa la prova della

consapevolezza, in capo al Mannucci Benincasa, della falsità dell'incolpazione del Gelli in relazione ai menzionati delitti

Sotto tale profilo veniva evidenziato che nel rapporto redatto dal Gap. Pandolfi in merito agli accertamenti svolti in relazione al contenuto del suindicato scritto anonimo, nessun elemento concreto era indicato a sostegno dell'accusa concernente gli omicidi del Fedi e del Ducceschi. Risultando pacificamente che il Mannucci Benincasa era stato il principale interlocutore dell'ufficiale di polizia giudiziaria, si argomentava che non aveva aggiunto alcun elemento a conforto delle accuse già rivolte al Gelli in forma anonima (ma non troppo, perché sembrava che il Dr. Gentile conoscesse la provenienza dello scritto), poiché non ne possedeva.

Successivamente, essendone stati espressamente richiesti dall'autorità giudiziaria, i vertici del Sismi richiedevano al Centro di Firenze, in data 2 luglio 1981, notizie attinenti Gelli, la P2 e i rapporti di membri della stessa con l'eversione di destra toscana con particolare riferimento alla strage di Bologna, all'attentato al treno Italicus e all'omicidio del magistrato Occorsio.

Si chiedeva inoltre di riconsiderare quanto in precedenza riferito in ordine alla morte del partigiano Ducceschi Manrico allo scopo di individuare spunti di connessione con i recenti avvenimenti, con la specifica indicazione di *"distinguere le informazioni abbisognevoli di verifiche da parte degli organi di P.G. da commenti, deduzioni e considerazioni personali, tenendo presente che scopo ultimo e precipuo è quello di soddisfare richieste specifiche rivolte al Servizio dall'Autorità Giudiziaria di Bologna...".*

Nella risposta del Mannucci Benincasa, in data 28 agosto 1981, si affermava, fra l'altro: *"Quest'Ufficio non dispone di alcun elemento di una certa validità per stabilire connessioni attendibili tra la morte del partigiano Ducceschi Manrico detto "Pippo" e i recenti avvenimenti che hanno visto emergere come protagonista la figura di Gelli Licio.*

Si ritiene verosimile che accostamenti in tal senso possono esser stati fatti al G.I. di Bologna dal noto giornalista Marcello Coppetti, che dopo essere stato sentito come teste dai giudici Vigna e Sica ed aver consegnato loro tutto il materiale documentario dal quale si evincerebbe, secondo quanto lui dichiara, il ruolo doppiogiochista e di agente di spionaggio a favore dei Paesi dell'Est di Licio Gelli, fu sentito come teste dal prefato magistrato di Bologna".

Osservava la Corte che l'imputato, affermando l'insussistenza di alcun valido elemento per collegare Gelli a Ducceschi, e quindi, conseguentemente a Silvano Fedi, ammetteva la falsità delle accuse oggetto della imputazione di calunnia ed anzi, attribuendone la paternità al Coppetti, cominciava a precostituirsi una difesa.

Si aggiungeva, sotto il profilo giuridico, che, per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento sulla colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni. Il Mannucci Benincasa, per sua ammissione, non aveva mai disposto di detti elementi, a tal punto che, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva confermato esplicitamente di non essere in grado di fornire notizie ulteriori che potessero avvalorare l'ipotesi che dietro la morte di Ducceschi e l'omicidio di Silvano Fedi, ci fosse la mano di Gelli.

Ulteriori elementi di prova venivano ravvisati nel fascicolo relativo alla vicenda Ducceschi - che risultava manomesso - e nei rapporti inoltrati al riguardo dal Centro di Firenze, in relazione alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lucca in merito all'ipotesi, prospettata nell'anno 1974 in un rapporto dell'Arma di Castelnuovo di Garfagnana, che il Ducceschi fosse stato ucciso da uno slavo di nome Mustur con la collaborazione della donna di quest'ultimo, tale Maria Santini.

A tale indagine avevano collaborato i Servizi, ed in data 15 settembre 1978, solo dopo alcuni solleciti, il Mannucci aveva inviato una nota in cui si riferiva in merito al Muster *"ampiamente noto agli atti",* precisandosi che lo stesso capocentro aveva preso contatto diretto con la Procura della Repubblica ed aveva visionato gli atti del procedimento.

Doveva pertanto ritenersi che il Mannucci Benincasa già nel 1978 conoscesse approfonditamente la vicenda Ducceschi, ragion per cui, avendo appreso quali fossero i soggetti in qualche modo sottoposti all'attenzione dell'A.G. ed anche dei Servizi Segreti

ed avendo altresì preso visione, personalmente prima di quella data, del fascicolo processuale relativo alla morte del Ducceschi, era ben consapevole che nel fascicolo Ducceschi non c'era alcun elemento a carico di Licio Gelli.

Non risultava dimostrato, per altro, che il Mannucci Benincasa potesse aver aliunde acquisito la convinzione relativa al coinvolgimento del Gelli nelle citate vicende partigiane. Si escludeva, in particolare, che egli potesse aver ricevuto notizie in tal senso dal giornalista Coppetti, trovato in possesso di uno scritto del medesimo tenore della missiva anonima per cui è processo, essendosi accertato, in base alle dichiarazioni del Nobili, che il Coppetti aveva preso visione dell'incartamento giudiziario proprio per incarico del suddetto imputato.

Né le fonti potevano essere individuate in un'intervista al senatore Corsini, in cui si parlava dei sospetti a carico del Gelli, in quanto pubblicata circa due mesi dopo la spedizione della missiva al giudice istruttore di Bologna.

Ampio spazio veniva dedicato alla verifica della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 1 della legge 15/80.

Venivano a tale proposito riepilogati gli argomenti rispettivamente posti a fondamento dell'ipotesi di accusa e della versione difensiva.

Secondo la prima prospettazione, il Mannucci risultava inserito a pieno titolo nel settore dei Servizi Segreti completamente asservito alla P2, si era intromesso indebitamente nel contesto delle indagini sulla strage di Bologna e aveva realizzato, inviando il suddetto scritto anonimo, un'ulteriore operazione di depistaggio, che si collocava, anche sul piano cronologico, fra quella denominata 'Terrore sui treni" e quella realizzato con le false e ben architettate propalazioni di Elio Ciolini, inserendosi in una vasta strategia tesa ad allontanare gli inquirenti dalla scoperta degli esecutori e soprattutto dei mandanti della strage.

Invero il contenuto della lettera del 10 aprile 1981 realizzava il fine di concentrare l'attenzione degli inquirenti, i quali avevano all'epoca già individuato l'ambiente della destra eversiva quale fonte naturale della strage, sulla figura di Licio Gelli, del quale, anziché i suoi legami più che attuali con i neofascisti anche direttamente coinvolti nelle indagini sulla strage, venivano evidenziati episodi risalenti alla guerra di liberazione, per sottolineare come anche la strage fosse riconducibile, tramite il soggetto

incolpato e presentato come doppiogiochista, agli interessi della sinistra e per essa a quelli dei paesi d'oltrecortina, interessati a destabilizzazione il nostro ordinamento.

Per altro le accuse a Licio Gelli si inserivano, a disfavore di quest'ultimo, nella lotta, interna alla loggia massonica P2, attraverso la quale si voleva sostituire il predetto, ormai logorato ed esposto a numerose inchieste giudiziarie, con Francesco Pazienza, il cui avvicendamento sarebbe stato propiziato anche da ambienti dei Servizi statunitensi.

Secondo la versione difensiva, il Mannucci Benincasa, fin dall'inizio degli anni settanta aveva compreso la pericolosità di Licio Gelli e dei suoi legami: per questa ragione aveva cominciato a raccogliere tutte le informazioni possibili sul conto del "Venerabile", anche quelle risalenti nel tempo, in base alle quali si era effettivamente convinto che si trattasse in realtà di un agente dei paesi d'oltrecortina, impegnato in ogni modo a realizzare gli interessi di quei Paesi.

L'imputato non solo non aveva mai fatto parte della P2, ma aveva dedicato interi anni ad acquisire ed analizzare notizie su tale associazione, nella delicata posizione costituita dall'appartenenza di molti colleghi e dei propri superiori alla loggia manovrata dal Gelli.

La sua intromissione nella inchiesta sulla strage era scaturita da una richiesta specifica del giudice istruttore dr. Gentile, di cui aveva approfittato per rivelare all'Autorità Giudiziaria la vera natura, "almeno doppia", di Gelli, ricattato dai comunisti e dai servizi dei Paesi dell'Est e solo apparentemente legato a forze della destra italiana.

Riteneva opportuno a questo punto la Corte d'Assise di Bologna descrivere, avvalendosi degli atti relativi ad altre inchieste e della Commissione Parlamentare sulla Loggia Massonica P2, presieduta dall'onorevole Tina Anselmi, le figure del

Gelli e del Pazienza, i fini da loro perseguiti e le strategie utilizzate.

Veniva richiamato il c.d. Piano di Rinascita Democratica attribuito al Gelli, per la cui realizzazione egli aveva legato a sé e alla sua Loggia una serie di personaggi, collocati in ruoli centrali e determinanti della Pubblica Amministrazione, dei vertici militari nella loro massima espressione, della dirigenza più qualificata del mondo bancario e finanziario.

Con riferimento agli organismi dei Servizi Segreti italiani, si rappresentava come sarebbero risultati affiliati alla P2, il direttore del SISMI generale Santovito, il direttore del SISDE generale Grassini, il capo del Cesis con compiti di coordinamento tra i due Servizi Walter Pelosi, il capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza, Musumeci, il capo del centro SISDE e Roma 2 dott. Elio Cioppa, il generale Maletti, il colonnello Viezzer, il colonnello Labruna, il generale Miceli, nonché Federico Umberto D'Amato e Giovanni Fanelli, responsabili dell'Ufficio Affari Riservati presso il Ministero degli Interni.

Tale totale asservimento dei citati organismi si era già realizzato in epoca ante-riore a quella in cui avvennero i fatti per cui è processo: nell'anno 1979, nel corso di un colloquio con alcuni arabi, intercettato per disposizione del generale Viviani, responsa-

bile del controspionaggio militare all'epoca non ancora affiliato alla P2, Licio Gelli aveva sostenuto di essere il vero capo dei Servizi Segreti italiani.

Poco prima dell'invio della lettera al Giudice Istruttore di Bologna da parte del Nobili e del Mannucci Benincasa, cioè in data 17 marzo 1981, per ordine dell'A. G. di Milano era stata eseguita una perquisizione a Villa Wanda, dimora aretina del Gelli, nel corso della quale erano stati rinvenuti elenchi della P2 ed altro materiale.

Si richiamava, inoltre, la fulminea carriera di Francesco Pazienza nella Loggia e nel SISMI, nell'ambito del quale, egli aveva un rapporto di stretta collaborazione con Giuseppe Santovito.

II Pazienza in data 22 marzo 1981 si era reso protagonista del c.d. "salvataggio massonico di Gelli", intervenendo in suo favore nel corso di una riunione di massoni presso l'Hotel Hilton di Roma.

Si trattava di un personaggio che vantava forti legami con ambienti statunitensi: con il generale Alexander Haig (rapporto CC. Bologna 16.10.1986); con Michael Leaden, da lui coadiuvato nell'operazione Billygate e che, grazie alla sua spregiudicatezza e ai suoi legami, in breve tempo aveva assunto una posizione di preminenza nell'ambito del Sismi, resa palese dall'intervento nella liberazione dell'onorevole Cirillo, sequestrato dalle Brigate Rosse e nell'organizzazione dell'operazione *"Terrore sui treni"*.

Si rilevava, infine, come l'irresistibile ascesa del Pazienza era stata prospettata come espressione di una precisa scelta di ambienti americani di procedere, tramite costui, alla sostituzione di Licio Gelli, ormai non più affidabile, al vertice della P2.

Riaffermato, anche alla base dell'analisi di determinati passaggi del documento anonimo, il carattere effettivamente depistante dello stesso, desumibile dalla prospetta- zione di un Gelli ricattato dai comunisti e asservito ai servizi d'oltre cortina, effettivamente interessati a destabilizzare il quadro politico italiano, a differenza dei partiti di centro e della destra, tanto più che l'anonimo estensore della missiva, presentatosi come ex partigiano, si dichiarava immune dal sospetto di voler attuare una *"difesa d'ufficio del neofascismo",* la Corte riaffermava la contiguità di tale sviamento delle

indagini, alle vicende, che venivano ricostruite, concernenti l'operazione " *Terrore sui*

treni" e le dichiarazioni del Ciolini.

Richiamate le dichiarazioni rese dal Cap. Pandolfi e dal Dr. Aldo Gentile, si ponevano in evidenza le circostanze che, in buona fede, avrebbero potuto indurli a minimizzare le condotte dei personaggi dei quali si erano pienamente fidati e che tanto avevano nociuto alle indagini. Particolare attenzione veniva dedicata alla tesi difensiva secondo cui la missiva per cui è processo non sarebbe stata in realtà un vero e proprio anonimo, bensì un appunto, del quale l'ufficio cui era destinato, per averlo sollecitato, conosceva la provenienza, finalizzato all'avvio di indagini sulla figura di Gelli in relazione ai delitti sui quali l'attività istruttoria si svolgeva.

La Corte d'Assise di Bologna, evidenziate le contraddizioni esistenti sul punto fra le deposizioni del cap. Pandolfi e del Dr. Gentile, riteneva che la cura con cui il Mannucci Benincasa aveva, facendo ricorso alle sue capacità letterarie, cercato di dissimulare la provenienza della lettera; nonché l'assoluta superfluità di uno scritto anonimo per introdurre nel processo temi che ben avrebbero potuto, e con maggiore efficacia, essere inseriti in un rapporto di polizia giudiziaria e attribuiti a fonti confidenziali, rendevano la versione difensiva in esame, così come la deposizione che in parte qua la confermava, scarsamente attendibili.

D'altra parte, la tesi di un intervento del Mannucci nelle indagini solo perché interpellato dal cap. Pandolfi risultava — a giudizio della Corte — smentita da una serie di circostanze, dalle quali era dato di desumere come il predetto si fosse in maniera indebi- ta, e con finalità oscure, intromesso nella vicenda sia dal primo giorno.

Venivano richiamate in proposito le dichiarazioni dei CS di Bologna Gap. Ferretti, sostanzialmente estromesso da ogni forma di collaborazione, e dell'agente Giovanni Ciliberti, i quali avevano riferito in merito alla presenza, poco spiegabile, del Mannucci Benincasa sin dal pomeriggio del 2 agosto

1980; le testimonianze dei generali Lugaresi e Notarnicola inerenti a tale intromissione, e tale da realizzare, anche attraverso incontri con giornalisti, nei quali per altro l'imputato si avvaleva di false generalità, presentandosi come Manfredi, pesanti ed illecite interferenze nell'inchiesta, cui erano state ricollegate, nella prospettiva dell'accusa, false accuse nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bologna e di un suo sostituto, originariamente incarica- to delle indagini relative alla strage, di essere legato ai servizi segreti e, soprattutto, la rivelazione della composizione, ottenuta "in via strettamente riservata e personale", nonché illegale, dal perito d'ufficio Spampinato, della natura chimica dell'esplosivo adoperato per realizzare la strage del 2 agosto 1980, comunicata al Santovito (del quale era nota all'imputato l'appartenenza alla loggia P2), la cui conoscenza era imprescin- dibile per la realizzazione del depistaggio realizzato mediante la collocazione della valigia, contenente esplosivo, armi ed altro, sul treno 514 Taranto-Milano.

Si osservava, in via generale, che, mentre da un lato venivano posti in essere comportamenti che andavano in tutt' altra direzione di una leale ed efficace collabo- razione con gli inquirenti che si occupavano della strage del 2 agosto 1980, dall'altro si tacevano agli stessi fondamentali notizie, che il Mannucci Benincasa certamente possedeva, circa l'inaffidabilità totale del Santovito e del Musumeci, in quanto massoni e piduisti.

La versione difensiva del Mannucci Benincasa veniva infine valutata, e giudicata inattendibile, sulla scorta dei rapporti fra tale imputato e i suoi superiori in relazione alla sproporzione fra le informazioni possedute sul conto di Gelli e della P2 e quelle effettivamente trasmesse, dell'intrattenimento di relazioni di stretta collabora- zione con colleghi e superiori legati alla P2, il favoreggiamento in favore di Augusto Cauchi.

Sotto il primo profilo, raffrontando le notizie di cui il Centro di Firenze disponeva a carico del Gelli sin dagli inizi degli anni 70 e quelle inviate, quando inviate, ad altre sezioni del Servizio, si poneva in evidenza come il Mannucci, sin dall'inizio, si sottraesse al dovere di fornire informazioni adeguate alla pericolosità del personaggio,

evitando di rispondere a specifiche richieste, o facendolo con notevole ritardo (vedi la nota di risposta in data 28 ottobre 1974 a richiesta del 29 agosto 1973, scaturita dall'intercettazione nella quale il Gelli si era vantato di essere il capo effettivo dei Servizi segreti in Italia), e comunque omettendo completamente l'indicazione di tutte le informazioni in suo possesso. Risultavano invero fornite notizie tranquillizzanti e inadeguate, e talora, come nel caso delle richieste avanzate dal collega Lo Stumbo, dissuadendo le altre Sezioni dall'occuparsi di Gelli (lo stesso Mannucci Benincasa aveva effettuato sul relativo fascicolo la seguente annotazione: *"prospettata la opportunità a CS4 (Lo Stumbo) di non sfruculiare ". Ok!"*

Quanto al secondo aspetto, veniva osservato che il Mannucci Benincasa era giunto a Firenze per opera del generale Maletti, piduista, cui era molto legato, in sostituzione

del colonnello Viezzer, anch'egli piduista e coinvolto, insieme con il Gelli, in altre vicende giudiziarie. Ne conseguiva che l'imputato, nell'intento di chi ne aveva favorito la nomina, avesse il compito di realizzare una vera e propria protezione delle attività della P2 e di Gelli da eventuali ingerenze esterne.

Si aggiungeva che durante gli anni di permanenza presso il centro toscano, coincidenti con il periodo di espansione e di affermazione del sistema di potere legato al nome di Licio Gelli, il Mannucci Benincasa aveva mantenuto ottimi rapporti con i suoi superiori piduista; prestandosi, inoltre, ad attività illecite da costoro richieste, come la rivelazione delle notizie concernenti l'esplosivo fornite al Santovito, e a un'operazione condotta da appartenenti (come il D'Ovidio) al gruppo del Maletti, e da costui ordinata, in danno di tale Lasagna.

Il Mannucci Benincasa risultava, inoltre, frequentatore di circoli massonici e di piduisti di rilievo, quali gli "amici di Montevarchi" e il professor Oggioni, in favore del quale, onde non rivelare che lo aveva messo in contatto con un terrorista di destra, chiese ed ottenne che venisse opposto il segreto di Stato.

In quello stesso periodo, infatti, il Mannucci Benincasa si era reso protagonista di un gravissimo atto di favoreggiamento nei confronti di un terrorista neofascista, legato a Gelli, tale Augusto Cauchi, il quale, come riferito da Vincenzo Vinciguerra, grazie anche all'intervento del capocentro SISMI di Firenze, era riuscito a rifugiarsi all'estero e a sottrarsi ad una serie di processi per fatti di eversione.

A giudizio della Corte, una valutazione complessiva delle suddette circostanze induceva a ritenere provata la circostanza aggravante della finalità di eversione del-l'ordine costituzionale.

Si affermava, invero, che il Mannucci Benincasa aveva consapevolmente posto in essere, non solo con lo scritto anonimo inviato al Giudice Istruttore dr. Gentile, ma anche con una serie di attività successive, quali l'approntamento dei riscontri al conte- nuto della informativa, il depistaggio delle indagini, inducendo gli investigatori a spostare le proprie attenzioni dalla galassia dei gruppi eversivi neofascisti e dai rapporti di questi con i poteri occulti della P2, ai legami che avrebbero avvinto Gelli alla sinistra comunista, riferibili alla responsabilità del Gran Maestro nella morte di due comandanti partigiani Silvano Fedi e Manrico Ducceschi.

Tale attività di depistaggio si poneva come vera e propria antitesi rispetto alle prospettive che in quel momento l'istruttoria aveva ed avrebbe dovuto mantenere, così provocando un vero e proprio sviamento dell'attività investigativa reso palese non solo dall'effettiva ricerca dei riscontri alle notizie contenute nell'anonimo, ma anche dalla richiesta, rivolta dai magistrati dell'Ufficio Istruzione ai vertici del SISMI, di orientare le proprie ricerche in

quel senso.

Si riteneva, pertanto, che il Mannucci Benincasa, non nuovo a operazioni di provocazione e a un'attività di copertura dei rapporti tra il sistema di potere gelliano e la destra eversiva, fino a favorire l'allontanamento dall'Italia di un terrorista neofascista, avesse compiuto un'attività diretta ad assicurare l'impunità agli autori di un gravissimo delitto di chiara matrice eversiva, con l'ovvia conseguenza di consentire l'eventuale perpetuarsi dell'attività terroristica da parte dei medesimi individui cui si garantiva protezione, nonché di occultare i rapporti tra l'ambiente neofascista e stragista su cui gli inquirenti stavano lavorando, alcuni settori importanti dei Servizi Segreti e il sistema di potere gelliano, eludendo così la possibilità di individuare, oltre agli esecutori materiali di quella strage, eventuali concorrenti morali e, dunque, di raggiungere un livello più alto di responsabilità in attività destabilizzanti e anticostituzionali.

Conseguenza ulteriore di tale attività di depistaggio, di portata parimenti eversi- va, era individuata nell'impatto sulla compagine sociale, inevitabilmente sconcertata *"dai continui fallimenti, dalle repentine sterzate dei filoni d'indagine, dai vicoli ciechi in cui l'inquinamento probatorio portava gli inquirenti così creando, in definitiva, una*

sensazione di insicurezza e di totale sfiducia nelle capacità delle istituzioni democra-tiche di reagire di fronte ad aggressioni di efferata portata criminale".

Tale depistaggio, del resto, si allineava a una lunga serie di attività analoghe, emerse nel corso di indagini e di inchieste parlamentari, realizzate nel corso degli anni dal SID prima e dal SISMI dopo, nel quale operavano, ad altissimi livelli, personaggi legati alla P2 e in ottimi rapporti con l'imputato Mannucci Benincasa.

Veniva a questo punto affrontato il tema del movente perseguito e, al riguardo, si criticava l'ipotesi, fatta propria anche dal P.M., secondo cui le accuse al Gelli si sarebbero inserite nella più vasta strategia volta a realizzare la sostituzione di quest'ultimo,al vertice della Loggia P2, con Francesco Pazienza: a tale proposito si osservava, in primo luogo, che non era emerso alcun contatto fra costui e il Mannucci Benincasa, ed inoltre che la discordanza delle date (il Gelli era stato accusato dal Procuratore della Repubblica di Roma quale responsabile dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli già nel 1979, cioè in periodo anteriore a una costante e proficua collaborazione con il Pazienza, che non lasciava neppure intravedere una lotta di successione) contrastava decisamente tale ipotesi.

Riteneva pertanto la Corte che il movente della condotta del Mannucci Benincasa fosse da individuare nell'oltranzismo filo atlantico ed anticomunista del medesimo, che, se in un primo momento lo aveva portato, pur diffidandone, a proteggere il Gelli, proprio perché costui era considerato garante della tutela di quelle forze le quali, anche in forma non convenzionale, combattevano il pericolo della vittoria delle

sinistre in Italia, in un secondo momento, quando il sistema di potere della P2, ampliatosi oltre ogni misura, aveva raggiunto - dopo la perquisizione di villa Wanda - il collasso, lo aveva indotto a portare un attacco personale al Gelli, presentandolo tuttavia come persona asservita ai comunisti e ai servizi dell'Est, onde non danneggiare i personaggi appartenenti alla Loggia P2 e le finalità politiche dalla stessa perseguite ed evitare, al contempo, che le sinistre potessero trarre giovamento dallo scandalo suscitato dalla scoperta degli elenchi della loggia segreta.

Quanto al Nobili, si affermava che, avendo egli operato sempre sulla scorta di informazioni che gli provenivano dal Mannucci Benincasa, non poteva ritenersi piena- mente provata la ricorrenza dell'elemento psicologico, dovendosi quanto meno dubitare che egli, in base a notizie ricevute senza la possibilità di verificarne - consultando la

documentazione - la reale fondatezza, si fosse effettivamente convinto della responsabilità dell'incolpato.

Avverso tale decisione, prescindendo dalle impugnazioni già dichiarate inammissibili, vengono in rilievo gli appelli proposti nell'interesse del Carminati e del Mannucci Benincasa.

Con il primo motivo d'impugnazione la difesa del Carminati eccepiva la nullità della decisione di primo grado, per difetto di giurisdizione e incompetenza del Giudice istruttore, essendosi violata la disposizione contenuta nell'art. 242 delle disp. trans. C.p.p..

Si rilevava che, trattandosi di procedimento relativo ad imputazioni sorte successivamente all'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, in quanto scaturite dalle dichiarazioni rese da Maurizio Abbatino nell'anno 1992, non poteva certamente ricorrere l'ipotesi della connessione prevista dalla suindicata norma alla lettera c), in quanto, secondo un insegnamento della S.C. espressamente richiamato, la connessione può anche operare, senza necessità di provvedimento di riunione, all'interno di un medesimo fascicolo, ma deve riguardare fatti già determinati, in relazione ai quali, alla data del 24 ottobre 1989, esistesse quanto meno un soggetto indiziato.

Con il secondo motivo di gravame si chiedeva l'assoluzione del Carminati dai reati di cui ai capi G1 ed H1, per non aver commesso il fatto.

Richiamato il "condizionamento" derivante dalle statuizioni irrevocabili del procedimento relativo alla strage di Bologna e ai giudizi di attendibilità già in altre sedi espressi nei confronti del collaborante Abbatino, si proponeva una lettura critica delle risultanze probatorie, con specifico riferimento al tema, di fondamentale importanza, inerente al riconoscimento del mitra Mab rinvenuto sul treno Taranto-Milano come quello già in dotazione alla banda della Magliana, in quanto ceduto — insieme ad altre armi - in cambio della liberazione dell'Aleandri.

Ribadito che - come riconosciuto dagli stessi giudici di primo grado - la mancata effettuazione di una ricognizione formale rendeva il riconoscimento informale privo di un valore probatorio pieno e imponeva il massimo rigore nella valutazione delle

complessive dichiarazioni rese dall' Abbatino, si osservava che costui aveva,

descrivendo l’arma, fatto riferimento a una saldatura, all’attaccatura del manico, fatta in maniera artigianale e ben visibile, al punto da presentare delle sbavature.

Il superamento dell’obiezione, fondata su dati oggettivi, relativa alla natura della saldatura, che, essendo autogena, non risultava visibile, con il riferimento all’imperizia del dichiarante in materia di saldature, veniva sottoposto a censura, osservandosi che non si trattava di stabilire il tipo di saldatura attraverso il quale il mitra era stato modificato, bensì – cosa che anche un esperto era in grado di rilevare – di verificare se detta saldatura fosse o meno visibile.

Né poteva apparire congruo, per il fine sopra indicato, il confronto fra il mitra rinvenuto sul treno e quello sequestrato nel deposito romano del ministero della Sanità.

D’altra parte il Calore, anch’egli collaborante ritenuto attendibile in altri procedimenti, aveva fra l’altro fatto riferimento, al pari dell’Abbatino, nel descrivere il Mab consegnato alla banda della Magliana, alla caratteristica specifica della saldatura a punti.

Veniva inoltre posto in evidenza come l’Abbatino non fosse in grado di specificare che l’arma aveva la canna segata.

Né le dichiarazioni dell’Aleandri, il quale aveva formulato varie riserve e si era espresso in termini di mera similitudine, specificando, per altro, di ricordare un particolare (l’utilizzo di un profilato piegato e quindi cavo) a proposito del calciolo, non riscontrabile nel mitra in sequestro, potevano interpretarsi come una conferma del riconoscimento operato dall’Abbatino.

Quanto al Calore, si rilevava che egli aveva sempre specificato l’esistenza di due caratteristiche (saldatura a punti e realizzazione del calciolo con una lamiera piegata) ed aveva affermato l’insufficienza dell’esame della fotografia per riconoscere un’arma. Per altro, la descrizione del mitra attribuita al Calore riguardava proprio l’arma che risultava dalla fotografia mostratagli, e non quella da lui a suo tempo posseduta.

Si concludeva rilevandosi come, non essendosi neppure spiegata la ragione di un’eventuale inattendibilità intrinseca del Calore, che non aveva mai avuto rapporti con il Carminati, il contrasto delle sue dichiarazioni con quelle rese dall’Abbatino avrebbe dovuto consigliare l’adozione della formula assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.

Con il terzo motivo di appello si ponevano in evidenza una serie di lacune - sul piano cronologico e logico – circa l'attribuzione della consegna dell'arma da parte del Carminati a esponenti dei Servizi, sia perché il riferimento a rapporti diretti fra i servizi e i capi della banda della Magliana escludevano la necessità di ricorrere al Carminati per la consegna del mitra, così rischiando, nel giocare una partita di dimensioni importanti e gravissime, di doversi affidare a un giovane esponente dell'estremismo romano, sia perché mancava qualsiasi prova di tali rapporti fra l'appellante e i servizi, come pure, tenuto conto del lasso di tempo abbastanza ampio fra la ricezione del mitra e la sua successiva collocazione sul treno, non vi era alcun elemento atto a dimostrare la consapevolezza, in capo al Carminati, di tale destinazione dell'arma.

Si aggiungeva che in quel periodo il Fioravanti e la Mambro erano soltanto accusati, insieme con altri, di partecipazione a un'organizzazione sovversiva alla quale il Carminati, privo pertanto di qualsiasi ragionevole movente, era estraneo.

Con ulteriore motivo si denunciava il carattere meramente congetturale, con riferimento alla posizione del Carminati, delle argomentazioni poste a fondamento della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art 1 della L. n. 15 del 1980, deducendosi l'assoluta insufficienza, a tal fine, dell'appartenenza del predetto al composito e variegato panorama dell'estrema destra romana.

Ci si lamentava, infine, dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il prevenuto appariva meritevole in considerazione della giovane età e del predominante ruolo dei correi, nonché dell'eccessività della pena irrogata.

Con altro atto di impugnazione si denunciava l'intrinseca contraddittorietà dell'impostazione dell'accusa così come recepita nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna, rilevandosi preliminarmente che si era congetturalmente presupposto, per altro in difformità di quanto già contestato al Musumeci, al Pazienza al Gelli e al Belmonte, che il Carminati, nel gennaio 1981, ancor prima che il Fioravanti e la Mambro fossero chiamati in causa per la prima volta (ad opera dello Sparti, nel successivo mese di aprile) in relazione alla strage di Bologna, fosse consapevole della loro responsabilità.

Si rilevava, ancora, come la saldatura fra le statuizioni delle decisioni irrevocabili nei confronti dei soggetti già condannati e la posizione del Carminati non teneva conto dell'assoluta estraneità di tale imputato, chiamato in causa dall'Abbatino nell'anno 1992, a tali giudizi.

bbbnnn

Con il secondo motivo di gravame si rilevava l'insussistenza del delitto di calunnia, sia in considerazione della inadeguatezza di uno scritto anonimo, di per sé considerato, in relazione ad una sua utilizzazione nel processo, sia perché i reati attribuiti al Gelli risultavano già prescritti ancor prima della redazione dell'anonimo.

Con il terzo motivo di gravame veniva dedotta l'impossibilità di configurare la calunnia sotto il duplice profilo della mancanza di una falsa incolpazione del Gelli e della consapevolezza della sua innocenza in capo al Mannucci Benincasa.

Quanto al primo profilo, si richiamava il tenore dello scritto anonimo, per evidenziare come, in riferimento alla morte di Manrico Ducceschi, non venisse formulata alcuna accusa.

In realtà, più che un'insinuazione nei confronti del soggetto incolpato, si era al più indicata - con il riferimento all'archivio segreto del Ducceschi - una diversa causale del decesso di quest'ultimo, che non implicava necessariamente una responsabilità del Gelli.

Quanto al Fedi, si aggiungeva che lo scritto si limitava a riferire voci che erano circolate al riguardo in merito alla responsabilità del Gelli, e, inoltre, che non può configurarsi calunnia nei casi, come quello in esame, in cui la richiesta della redazione della missiva sia stata avanzata dallo stesso ufficio giudiziario.

Si richiamavano, in proposito, le dichiarazioni rese dal Dr. Gentile, sottolinean- dosi l'insussistenza di ragioni che avrebbero dovuto indurre il teste ad affermare il falso.

Si osservava, d'altra parte, che le vere finalità perseguite dal Mannucci Benin-casa non erano quelle di far perseguire il Gelli in relazione a fatti commessi durante la lotta partigiana, bensì di evidenziare, palesando il suo doppio gioco in quegli anni, la sua attuale pericolosità, secondo un'idea che gli stessi superiori dell'imputato non avevano esitato a definire ossessiva.

Sotto tale profilo veniva richiamata la sostanziale sovrapponibilità fra il contenuto dello scritto anonimo in questione e il memoriale inoltrato al Notarnicola in data 8 aprile 1981.

Tenuto conto di quanto evidenziato, appariva evidente, ad avviso del- l'appellante, l'insussistenza dell'elemento psicologico, essendosi il Mannucci Benincasa limitato a formulare un'ipotesi che appariva plausibile, in forza di un convincimento che

gli derivava non solo dalle anomalie riscontrabili nelle morti del Fedi e del Ducceschi, ma anche dall'analisi dei documenti (compresi quelli provenienti dal sen. Corsini) e dalla conoscenza di analoghe conclusioni cui erano pervenuti altri soggetti, come il giornalista Coppetti.

Si deduceva, inoltre, l'insussistenza della circostanza aggravante del fine di eversione dell'ordine democratico, rilevandosi, in via generale, come l'ampliamento della prospettiva operato nella sentenza di primo grado avesse finito col perdere di vista l'oggetto specifico dell'indagine, costituito dalla falsa incolpazione del Gelli in relazione agli omicidi Ducceschi e Fedi.

In relazione a tale condotta, nessun fatto eversivo, come nessun favoreggiamento in favore degli autori della strage, ignoti al Mannucci Benincasa, erano seriamente ipotizzabili.

Si contestava, ancora, la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e n. 9 c.p., deducendosi l'erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'adozione di una pena superiore ai minimi edittali.

Si chiedeva, infine, l'assoluzione dell'imputato dai reati in ordine ai quali era stata rilevata la prescrizione, con formula più favorevole.

All'udienza del 17 dic. 01 veniva disposta, in parziale rinnovazione del- l'istruttoria dibattimentale, l'acquisizione di vari documenti. Quindi, espletato l'inter- rogatorio dell'imputato Mannucci Benincasa, i difensori delle parti civili, il Procuratore Generale e i difensori degli imputati precisavano le conclusioni nei termini precisati in epigrafe, e quindi la Corte decideva come da dispositivo, di cui si dava immediata e pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di incompetenza funzionale correlata al mancato rispetto delle regole transitorie stabilite dall'art. 242, d. l. 28 luglio 1989, n. 271.

Tale eccezione è fondata.

Risulta pacificamente che l'inizio dell'azione penale nei confronti del Mannucci Benincasa e del Carminati avvenne in epoca successiva al 24 ottobre 1989, data dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Invero non solo le richieste concernenti i reati ascritti al Mannucci e al Nobili vennero formulate da parte del P.M. per la prima volta al Giudice Istruttore con missiva in data 9 marzo 1992, ma, prima di tale data, non si era nemmeno ipotizzata - sia pure contro ignoti - alcuna delle ipotesi di reato in questione, che, come emerge dagli atti, acquistarono una dimensione nuova e concreta soltanto all'esito della deposizione resa dal Gen. Notarnicola nel corso del dibattimento del procedimento relativo alla strage presso la stazione ferroviaria di Bologna, e ai chiarimenti dallo stesso forniti al P.M. di Bologna nella deposizione in data 9 marzo 1990.

Neanche le imputazioni a carico del Carminati possono considerarsi anteriori alla data del 24 ottobre 1989, atteso che la chiamata in reità nei suoi confronti avvenne ad opera dell' Abbatino, tratto in arresto in Caracas il 24 gennaio 1992. Mette conto di precisare che la parziale coincidenza dell'oggetto dei reati ascritti al Carminati con le imputazioni elevate a carico del Musumeci, del Pazienza e del Gelli non assume alcuna rilevanza ai fini dell'operatività della connessione prevista dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 242 citato, in quanto, essendosi da tempo conclusa l'istruzione formale a carico di questi ultimi, nessuna riunione dei procedimenti si è verificata, né poteva avvenire (v. per un caso analogo - posizioni stralciate prima della data del 24 ottobre 1989, senza che fosse compiuto alcun atto di istruzione e fosse contestato il fatto all'imputato - Cass. pen., sez. I, 13 giugno 1991, Mirabella).

La verifica della fondatezza dell'eccezione in esame deve partire dal dato - per altro pacificamente assunto anche nel primo grado del giudizio - dell'insussistenza in sede istruttoria, alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, di qualsiasi imputazione avente ad oggetto i fatti contestati agli odierni appellanti.

Tale constatazione induce ad escludere l'applicabilità dell'art. 242 del d..lgs. n. 271 del 1989 con riferimento alle fattispecie disciplinate alle lettere a) e b) del primo

comma.

L'ipotesi che viene in considerazione, e che in effetti risulta richiamata sia dal Giudice Istruttore che dalla Corte d'Assise di Bologna, è quella - prevista dal citato art. 242 comma 1 alla lett. c) - della connessione, ai sensi dell' art. 45 del codice di rito

abrogato, quando "le *condizioni indicate nelle lettere a e b ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti".*

La questione, più volte sollevata nel primo periodo di applicazione della citata disposizione transitoria, della riferibilità di tale norma anche a quei procedimenti relativi a imputazioni non formatesi nell'ambito di autonomi procedimenti, successivamente riuniti, ma sorte nell'ambito di un unico processo, è sempre stata risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità.

Si *è* osservato, ad esempio, che *"quando il p. m. promuove l'azione penale in ordine ad un determinato fatto e richiede l'istruzione formale, il giudice istruttore* è *investito del relativo procedimento in tutte le sue articolazioni e nei relativi sviluppi, ivi compresi i reati connessi che, nel corso delle indagini, possano essere accertati; la connessione, come legame fra i reati, operante ai sensi dell'art. 45, codice di rito del 1930 e giustificante il simultaneus processus può verificarsi internamente al processo iniziale, così come può sussistere fra procedimenti diversi e consentirne la riunione successiva; anche la prima di tali ipotesi, in cui il giudice istruttore persegue gli imputati diversi da quello iniziale sulla scorta del progressivo ampliamento della primitiva istruzione formale, nel seno della quale ha automaticamente luogo la riunione dei procedimenti cui accenna l'art. 242, 1° comma, lett. c), delle norme transitorie del nuovo c. p. p., legittima l'applicazione di tale ultima disposizione e dunque la proseguibilità del procedimento con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore di detto codice"* (Cass. pen., 7 aprile 1990, De Gregorio, Riv. Pen., 1991, 317).

Il principio affermato in tale massima, esplicitamente richiamata dal Giudice Istruttore e dalla Corte d'Assise di Bologna, non può non essere condiviso, soprattutto ove si ponga mente alla natura fluida delle imputazioni nell'ambito della formale istruzione prevista dal codice di rito del 1930.

Si impone, tuttavia, un'importante precisazione. Il riferimento alla vis espansiva del procedimento, in forza della connessione, implica necessariamente un limite cronologico che sia identico a quello previsto per la data di riunione dei procedimenti connessi richiamate nell'ultimo inciso della lett. c) dell'art. 242 del d.lgs. n. 271 del 1989.

Diversamente opinando, la regola generale dell'applicazione della nuova disci- plina a tutte le procedure diverse da quelle tassativamente disposte nella norma sopra citata, potrebbe essere facilmente elusa, determinando per altro un'ingiustificata disparità di trattamento fra la posizione di colui nei cui confronti venga elevato, in un procedimento autonomo, non più suscettibile di riunione dopo il 24 ottobre 1989, un capo d'imputazione concernente un reato connesso ad altri per i quali l'istruttoria prosegue con il vecchio rito e quella di colui al quale, per ragioni meramente casuali - ad esempio, una chiamata in correità - venga contestato, nell'ambito di un procedimento istruttorio relativo a imputazioni cui si applichino le indicate lettere a) e b), un reato, parimenti interessato da un legame di connessione con questi ultimi, ed emerso dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.

Una chiara dimostrazione delle difficoltà interpretative scaturenti da un generico riferimento, senza alcun limite temporale, alla vis espansiva dell'istruzione formale è offerto dalle opposte conclusioni raggiunte dal Giudice Istruttore e dalla Corte d'Assise in merito alle imputazioni concernenti reati commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito. II primo, adottando un criterio non privo di linearità e di coerenza sul piano razionale, non ha operato alcun distinzione, dichiarandosi competente anche in merito a detti reati; la Corte ha rilevato l'applicabilità del nuovo codice, e, quindi, la propria incompetenza funzionale, affermando il principio in base al quale si richiede che *"i fatti-reato siano almeno già esistenti nella realtà naturale perché già commessi, anche se non evidenziati ed accertati dalle indagini"*.

Tale enunciato non sembra condivisibile, sia perché è arduo affermare l'esisten- za - sotto il profilo storico - di un fatto-reato la cui sussistenza, fra l'altro, deve essere accertata proprio attraverso il giudizio, sia perché la norma in questione si riferisce espressamente alla riunione - e quindi alla loro preesistenza alla data del 24 ottobre 1989 - di procedimenti e non di reati.

Prescindendo dalla motivazione, deve riconoscersi alla Corte di primo grado la sensibilità giuridica di aver avvertito la difficoltà di concepire l'applicabilità del rito previgente a reati commessi dopo la sua abrogazione.

Un approfondimento dell'indagine avrebbe dovuto consentire di pervenire alla conclusione della rilevanza, per i fini che qui interessano, non già della data del

commesso reato, ma della sua emergenza - come ipotesi d'accusa - prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

In realtà, lo stesso arresto giurisprudenziale richiamato nel precedente grado di merito, pur non contenendo un esplicito riferimento all'esigenza della preesistenza dell'imputazione nel *simultaneus processus* alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, vi allude chiaramente, allorché afferma che in esso ha *"automaticamente luogo la riunione dei procedimenti cui accenna l'art. 242, 1 ° comma, lett. c), delle norme transitorie del nuovo c. p. p.* " la cui applicazione, quindi, non può prescindere dai limiti cronologici che la stessa norma impone.

In altri termini, perché un procedimento connesso prosegua con il vecchio rito, è necessario che la riunione con quello legittimato a tale prosecuzione in forza degli

eventi previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 242 disp. trans. - sia perché disposta tramite un provvedimento all'uopo adottato, sia perché "automatica" - si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

In tale senso si è pronunciata la S.C. con numerose decisioni, rilevando preliminarmente che il fenomeno della riunione dei procedimenti è ravvisabile non solo in presenza di incartamenti processuali inizialmente distinti che vengono successivamente riuniti, ma anche nel caso di procedimenti nei confronti di più persone indagate o processate nell'ambito di un unico, iniziale fascicolo, giacché il processo a carico di più imputati è solo formalmente unico, ma sostanzialmente è plurimo e cumulativo, stante la molteplicità delle regiudicande che ne sono oggetto (Cass. pen., 25 giugno 1990, Messina, Arch. Nuova Proc. Pen., 1991, 121). E' stato tuttavia precisato che, se è vero che per l'ipotesi di connessione dei procedimenti non occorre una riunione formale di più fascicoli separati, disposta con apposito provvedimento, essendo sufficiente l'esi-stenza, anche in un solo originario fascicolo, di più procedimenti nei confronti di più persone indiziate o imputate per reati autonomi o commessi in concorso tra loro, è anche vero che, in tanto possono sussistere più procedimenti riuniti per connessione ai sensi dell'art. 45 c. p. p. abrogato, in quanto preesiste, alla data del 24 ottobre 1989, almeno un indiziato per i fatti-reato oggetto dei procedimenti da riunire (Cass. pen., 31 ottobre 1990, Di Salvo, Riv. Pen., 1991, 1026).

In maniera più esplicita si è affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 242, comma 1. lett. c), disp. trans. c.p.p. l'accertamento deve riguardare fatti originariamente

già determinati, i cui soggetti responsabili vengono via via successivamente individuati nel corso della medesima indagine (Cass. Pen, sez. fer., 2 agosto 1993, Montegrande, Cass. Pen., 1994. 2503.

Tale presupposto non si è verificato nel caso in esame, in quanto, come già evidenziato, non solo l’individuazione degli incolpati, ma anche la stessa formulazione delle ipotesi di reato contestate al Carminati, al Mannucci Benincasa e al Nobili sono avvenute per la prima volta in epoca di gran lungo successiva rispetto all’entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Come già affermato dalla Corte d’Assise di Bologna nell’ordinanza in data 26 ottobre 1999, il difetto di competenza del giudice istruttore – eccepito dalla difesa del Mannucci prima della chiusura dell’istruttoria formale e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio, trattandosi di incompetenza funzionale – determina la nullità del giudizio e degli atti compiuti.

Non si tratta, come pure si è eccepito nei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione: in tal caso si sarebbe verificata non già la nullità degli atti compiuti, bensì la loro inesistenza, correlata all’abnormità insita nell’esercizio del potere giurisdizionale al di fuori di qualsiasi potere (V. Cass. I, 7 maggio 1981, Trangoni). La S.C., nel dichiarare inammissibili dei ricorsi proposti avverso l’emissione di comunicazioni giudiziarie, da parte di un giudice istruttore in regime di prorogatio, in relazione a reati emersi – come nel caso in esame – in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo codice di rito, ha rilevato che, poiché l’art. 242 disp. trans. C.p.p. determina una sopravvivenza in regime transitorio della figura del giudice istruttore, attribuendogli, sia pure in via residuale, una porzione di giurisdizione, un’eventuale travalicamento, da parte di tale organo, delle regole dettate dalla normativa transitoria, comporta un’attribuzione della sfera di competenza

riservata ad altri organi, ma non implica il radicale difetto di ogni potere giurisdizionale (Cass., ordinanza camerale, 8 maggio 1992, Murrarelli, Cass. Pen., 1992, n. 1637, pagg. 3080 e segg.).

2 Alla rilevata incompetenza,comportante la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e degli atti successivi, non consegue, tuttavia, la declaratoria di annullamento dell'impugnata decisione, ritenendo doveroso questa Corte rilevare, in quanto emergente in maniera evidente dagli atti, l'insussistenza dei fatti posti alla base delle imputazioni di calunnia, e – escluse l'aggravante teleologica, quella della finalità di eversione dell'ordine democratico e quella del numero delle persone per il concorso con gli altri soggetti indicati nel capo d'imputazione – la prescrizione dei reati in materia di armi. Gli altri reati in rubrica sono stati già dichiarati prescritti con la sentenza impugnata.

L'art. 152 del c.p.p. 1930, infatti, dispone – non diversamente dall'art. 129 del vigente codice di rito – che *" in ogni stato e grado del procedimento, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza".*

La forza precettiva di tale norma induce a ritenere la sua prevalenza rispetto alla declaratoria di nullità.

A favore dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tal senso (v., ex multis, Cass. 5 giugno 1979 – dep. 22 gennaio 1980, n. 862, Rizzo; Cass., 12 ottobre 1979 – dep. 23 febbraio 1980, n. 2794, Di Giovanni; Cass. 22 gennaio 1991 – dep. 13 giugno 1991, n. 6583, Bonzaghi; Cass., 28 aprile 1990 – dep. 19 dicembre 1990, n. 6633, Vinci) depongono sia evidenti ragioni di economia processuale, sia il principio del favor rei.

Pur non ignorando l'esistenza di pronunce del S.C. di segno diverso,ritiene questa Corte di Assise – alla luce della cogente citata norma, che detta un principio in ordine generale – non legittimo che due persone – quali che ne siano le qualità morali e le responsabilità penali per altri fatti – continuino ad essere sottoposte a procedimento penale per reati palesemente insussistenti (le calunnie), ovvero prescritti (la detenzione e il porto di arma).

3. L'insussistenza del delitto di calunnia ascritto al Carminati in sua specialità emerge dalla stessa motivazione della decisione di primo grado.

Come ha sostenuto anche il Procuratore Generale d'udienza, manca qualsiasi prova circa la reale esistenza dei soggetti falsamente incolpati.

Tale circostanza assume decisivo e assorbente rilievo, dal momento che, come correttamente ricordato anche dai giudici di primo grado, non è configurabile il delitto di calunnia quando la persona incolpata non esista realmente, o non sia più vivente. Non può dubitarsi, invero, che la falsa incolpazione, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 368 c.p., debba investire una persona <u>determinata,</u> nel senso che la stessa debba realmente esistere e, ancorché non espressamente indicata dall'autore della calunnia, debba essere quanto meno individuabile (v., oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, Cass., 29 gennaio 1999, n. 4068, Gioviale, Cass. Pen. 2000, 1587).

La Corte d'Assise, movendo da tali premesse corrette, è pervenuta, tuttavia, a conclusioni errate, soprattutto nel tralasciare la mancanza di qualsiasi riscontro circa l'esistenza del Dimitris, e nel non considerare che quel Legrand di cui si sarebbe accertata la presenza in territorio italiano non si identificherebbe, comunque, con quello risultante dalla documentazione rinvenuta nella valigia contenente l'esplosivo, avendo un nome di battesimo diverso.

Per altro, appare privo di qualsiasi rilievo logico attribuire una qualche credibilità a quelle relazioni del SISMI redatte in epoca sospetta e da parte di soggetti coinvolti nel depistaggio attuato con l'operazione "Terrore sui treni".

Meritano, al contrario, ampia considerazione i successivi e scrupolosi accertamenti eseguiti allo scopo di identificare e rintracciare il Le Grand e il Dimitris. Decisivo rilievo, invero, deve attribuirsi all'esito negativo delle ricerche, eseguite anche con la collaborazione dell'Interpol, relative ai tentativi di identificazione dei predetti incolpati.

Con nota in data 14 marzo 1995, indirizzata al Presidente della Corte d'Assise di Bologna, il Ministero dell'Interno, tramite l'Interpol, comunica che *"Le Grand Raphael e Dimitris Martin risultano sconosciuti. Si precisa, inoltre, che gli stessi nominativi figurano già oggetto di ogni possibile accertamento da parte di questo Servizio, nel quadro delle indagini relative alla provenienza dell'esplosivo e delle armi rinvenute il 13 gennaio 1981 all'interno di una valigia sul treno 514 Taranto-Milano. Stante la*

mancanza di indicazioni circa il luogo e la data di nascita degli individui in argomento, gli accertamenti svolti all'epoca, a richiesta della Questura - Digos di Bologna, non consentirono l'identificazione dei medesimi."

Non dissimile è la risposta, ad analoga richiesta di identificare i predetti Le Grand e Dimitris, pervenuta alla Corte dalla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Bologna - R.O.S., in data 24 aprile 1998, allegata al fascicolo processuale.

L'insuccesso di approfondite ricerche, eseguite nell'arco di svariati anni, volte a identificare i predetti Le Grand e Dimitris, induce a ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tali nominativi non corrispondano a persone realmente esistenti.

L'esito negativo di detti accertamenti, del resto, fornisce un adeguato riscontro -così rafforzando il suesposto convincimento - alle affermazioni del colonnello Belmon- te nel memoriale datato 17 giugno 1992, in cui si definiscono *"soggetti inesistenti"* i più volte nominati Dimitris e Legrand (o Le Grand).

Il carattere decisivo - ai fini dell'insussistenza della contestata calunnia - delle suesposte circostanze, rende del tutto ininfluenti le argomentazioni dell'appellante -superate con condivisibili argomentazioni dai giudici di prime cure - circa il tentativo dei depistatori di coinvolgere in qualche maniera il Fioravanti e il Cavallini. A tale proposito va anche richiamata la pregevole dimostrazione dell'inconsistenza di tale tesi contenuta nella decisione della Corte d'Assise di Bologna in data 11 luglio

1988 (pagg. 1345 e segg.), in atti allegata e richiamata nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

4 Non possono affatto condividersi i riferimenti della Corte d'Assise agli altri soggetti che risultano falsamente incolpati nel delitto di calunnia in ordine al quale è stata affermata la colpevolezza di Musumeci, Belmonte, Pazienza, Santovito e Gelli.

La semplice lettura dei rispettivi capi di imputazione evidenzia con chiarezza la loro differenza, vale a dire che mentre ai soggetti sopra indicati sono ascritte numerose false incolpazioni di soggetti realmente esistenti e, in ogni caso, identificabili, il Carminati *è* chiamato a rispondere - et pour cause - soltanto della calunnia in danno del Le Grand e del Dimitris.

Invero non può ritenersi che l'appellante in esame, coinvolto nell'operazione *"Terrore sui Treni"* solo in forza della ritenuta cessione del mitra MAB più volte ricordato in narrativa e del quale si dirà anche appresso, possa essere ragionevolmente coinvolto — prescindendo completamente da qualsiasi dimostrazione e da qualsiasi elemento probatorio - nella più vasta attività di depistaggio posta in essere, con informative redatte ad altissimo livello, dai vertici dei servizi segreti "deviati" aderenti e legati alla loggia massonica P2.

D'altra parte, il capo d'imputazione - proprio per la peculiarità della posizione del Carminati — indica espressamente - ed esclusivamente - i delitti di calunnia in danno del Le Grand e del Dimitris, con conseguente impossibilità di ritenerlo responsabile di diversi reati in danno di altri soggetti, superando disinvoltamente il principio della cristallizzazione dell'imputazione alla chiusura dell'istruzione formale e quello dell'esigenza della correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, operante sia nel codice abrogato (art. 477), sia in quello vigente (art. 521).

Né sembra potersi affermare che sia avvenuta una contestazione implicita, o, meglio, in punto di fatto, di altre false incolpazioni, solo perché il capo d'imputazione contiene un riferimento - sempre in relazione agli inesistenti Le Grand e Dimitris - alla strage di Bologna e agli attentati alla Octoberfest di Monaco e alla sinagoga di Parigi. In tal modo si finisce con l'introdurre un concetto di contestazione *per relationem* del tutto estraneo al nostro ordinamento.

5.a La palese insussistenza del delitto di calunnia ascritto al Carminati in sua specialità non esime dal verificare il problema della corrispondenza o meno dell'arma rinvenuta nella valigia collocata sul treno Taranto-Milano a quella risultata nella disponibilità di tale imputato.

Tanto si impone ai fini della verifica della ricorrenza o meno della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, essendo evidente, in base alle emergenze processuali ed all'ampia motivazione fornita al riguardo nell'impugnata decisione (così come nella sentenza a carico del Musumeci e degli

altri imputati già condannati nel primo procedimento relativo alla strage di Bologna) che solo la collocazione del più volte citato mitra in un vagone del treno Taranto-Milano abbia conferito alla detenzione e al porto di quell'arma la finalità di eversione dell'ordine

democratico, sviando le indagini dagli effettivi responsabili del gravissimo crimine e consentendo agli stessi di riorganizzarsi e perpetrare nuovi colpi capaci di attentare alle istituzioni democratiche del Paese.

Cioè a dire che non si pone il problema di controllare la veridicità delle affermazioni dell'Abbatino, per altro corroborate da numerose altre dichiarazioni, circa la facoltà di accesso indiscriminato, per il Carminati, al covo di armi allestito dalla banda della Magliana in Roma nei locali del Ministero della Sanità, bensì di verificare se il mitra modificato rinvenuto su quel treno corrispondesse o meno a quello descritto dall'Abbatino e dagli altri soggetti esaminati, per averlo visto e maneggiato nel descritto deposito di armi.

Giova sin d'ora anticipare che, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 1980, nonché quella del nesso teleologico - stante l'insussistenza della suddetta calunnia — la violazione concernente 1'illegale porto del citato mitra da parte del Carminati, in un contesto comunque diverso da quello inerente al concorso in una fase dell'operazione "terrore sui treni", tenuto conto della pena edittale e del tempus commissi delicti, risulta prescritta. In relazione a tale declaratoria, considerato anche il principio dell'immediatezza delle cause estintive del reato, l'applicazione della norma contenuta nell'art. 152 c.p. fa premio, in base all'orientamento giurisprudenziale già ricordato, sulla nullità derivante dalla già rilevata incompetenza funzionale.

5.b Deve escludersi, con tutta tranquillità, che l'arma adoperata nell'ambito del depistaggio effettuato tramite la collocazione della menzionata valigia sul treno per Milano il 13 gennaio 1981 fosse una di quelle presenti nel ricordato deposito di armi, così come descritta dall'Abbatino e dagli altri soggetti esaminati nel corso del presente giudizio. S'intende che tale esclusione fa venir meno ogni addebito a carico del CARMINATI per la detenzione delle altre cose (esplosivo e quant'altro) contenuto nella valigia, alla quale solo il mitra - in ipotesi - lo collegherebbe.

E' doveroso premettere che la stessa Corte di primo grado ha ricordato il minor grado di attendibilità, tale da imporre una verifica approfondita delle dichiarazioni e un'accurata ricerca di riscontri, della ricognizione fotografica eseguita in relazione alla suddetta arma, non essendo mai stata effettuata nei lunghi anni in cui si è dipanata

l'attività istruttoria, per ragioni che sfuggono alla comprensione di questo collegio, una formale ricognizione di cose, come prevista dall'art. 361 c.p.p. 1930.

Per quanto concerne il controllo dell'attendibilità del riconoscimento informale effettuato dall'Abbatino nel corso del dibattimento di primo grado, deve rilevarsi che appaiono facilmente evidenti le significative discordanze fra le caratteristiche dell'arma descritta dal predetto e quelle in essa effettivamente presenti.

Particolarmente rimarchevole appare il dato relativo all'accorciamento della canna, in quanto segata, riscontrato dal perito nominato dalla Corte, mar. Cardellicchio, il quale ha precisato che l'apprezzabile riduzione della lunghezza della canna aveva comportato anche l'eliminazione del mirino. A fronte di un dato così peculiare,

y

l'affermazione dell'Abbatino - persona non priva di esperienza nel maneggio delle armi e quindi capace di riconoscerne caratteristiche e struttura - di escludere, prima, e poi di non ricordare, che il mitra avesse la canna segata, inficia in misura radicale l'attendibilità dello stesso in merito al riconoscimento del mitra.

Quanto agli altri particolari dell'arma modificata, non può omettersi di rilevare che il predetto Abbatino, prima che il mitra gli venisse mostrato, aveva affermato che la saldatura della nuova impugnatura metallica era ben visibile (... *"Si vedeva appunto che era saldata, non proprio insomma dalla cassa, si vedeva che era una cosa artigianale, saldata da qualcuno, aveva forse delle sbavature.").* Appena il mitra gli venne mostrato durante l'esame dibattimentale, lo stesso Presidente fece rilevare che la saldatura non era visibile *("Praticamente non si vede, si potrebbe discutere addirittura se è saldato, se è un pezzo unico"),* mentre l'Abbatino, contro ogni evidenza, ebbe a dichiarare: - *"Beh no, è chiaro che è saldato".*

La spiegazione fornita dalla decisione impugnata circa tale insanabile contraddizione non appare convincente, dal momento che il riferimento all'inesperienza dell'Abbatino in materia di saldature non giustifica la discordanza fra la visibilità o meno della stessa, rilevabile e riferibile da parte di chiunque, indipendentemente dai particolari tecnici inerenti alle modalità di realizzazione della saldatura medesima.

Le discordanze fra la preliminare descrizione e la reale consistenza delle modifiche apportata all'arma prevalgono sull'esito del riconoscimento fotografico, in quanto nella riproduzione fotografica tutte le armi di quel genere (fucile mitragliatore M.A.B.) modificate con la sostituzione del calcio finiscono per assomigliarsi, mentre i

particolari - come quello inerente alle caratteristiche della saldatura - possono essere apprezzati solo attraverso l'esame diretto dell'oggetto da riconoscere.

Analoghe considerazioni valgono per giustificare il contrasto fra l'esito positivo del riconoscimento fotografico effettuato dal Calore nel corso dell'istruttoria e la successiva negazione, dopo aver esaminato attentamente l'arma dal vero e da vicino, che fosse la stessa consegnata alla banda della Magliana e poi custodita nel deposito clandestino allestito nei locali del Ministero della Sanità.

Il Calore ha negato con fermezza che l'arma mostratagli corrispondesse a quella da lui in precedenza descritta: ... *"E' diversa. Ora chiaramente in foto uno potrebbe pure sbagliarsi; dal vero ... l'arma è diversa".* Le differenze con l'arma in precedenza descritta, evidenziate dal Calore, coincidono, in parte, con quelle obiettivamente

rilevabili dalla originaria descrizione dell'Abbatino: *"Sembra un 'altra rispetto a quella lì che ho visto ... quelle là avevano l'impugnatura piegata, questo è metallo pieno .. però è saldato non a punti, ... diciamo che ha una saldatura continua, fatto sta che sembra essere un unico corpo".*

Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla differenza, parimenti rimarchevole, concernente il tipo di metallo con cui era stato realizzato il calciolo dell'arma modificata fornita alla banda della Magliana: si trattava, secondo il Calore e l'Aleandri, di *"un profilato piegato e quindi cavo".* Il MAB in sequestro, al contrario, è stato realizzato con un pezzo di metallo pieno, e non già con lamiera piegata.

Vien fatto di rilevare, a tale proposito, che le dichiarazioni dell'Aleandri, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata decisione, non confermano il riconoscimento effettuato dall'Abbatino, essendosi il primo limitato a esprimere un giudizio di mera somiglianza, in termini affatto generici.

Pertanto, tenuto conto dell'esigenza di riscontri correlata alla mancata effettuazione di una ricognizione formale, non può ritenersi affatto provato che l'arma in sequestro sia quella di cui il Carminati aveva ottenuto la disponibilità, tenuto conto delle intrinseche contraddizioni in cui è incorso l'Abbatino, non confermato - nella sostanza -dall'Aleandri e decisamente smentito dal Calore.

L'errore di quest'ultimo in merito alla guanciale in legno, evidenziato dai primi giudici per rilevarne l'inattendibilità, non ha alcuna attinenza con le altre differenze

rimarcate dal Calore medesimo, in merito alla saldatura "a punti" e alla lamiera piegata con cui era realizzato il calcio, evidentemente non rilevabili dalla fotografia in precedenza mostratagli.

Rimane del tutto incomprensibile, infine, e la stessa Corte d'Assise ne ha dato atto, il motivo per cui il Calore, che ha reso importanti dichiarazioni di ben maggiore gravità in altri processi, ed è sempre stato ritenuto attendibile, avrebbe dovuto mentire rifiutandosi, vedendola dal vero, di riconoscere la più volte citata arma, dopo aver ritenuto di poterla individuare in fotografia.

Pertanto Massimo CARMINATI deve essere assolto dal delitto di calunnia, perché il fatto non sussiste; i reati di detenzione e porto illegali di arme clandestina -escluse le aggravanti contestate - devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo interamente decorso il termine prescrizionale massimo di anni 15.

6 L'esame dell'imputazione di calunnia in danno di Licio GELLI - come ascritta a Federigo MANNUCCI BENINCASA al capo Z della rubrica - richiede alcune
preliminari considerazioni, attinenti alla struttura del delitto di calunnia. Premesso che
oggetto dell'incolpazione è l'attribuzione a persona innocente di un illecito penale, cioè
di un fatto o comportamento che possa provocare l'attivazione dell'autorità giudiziaria

penale, è necessario sottolineare che:

-Requisito fondamentale ed assolutamente pacifico della incolpazione è che questa abbia un contenuto fattuale: *allegazione di mendaci elementi di fatto* (così come è irrilevante la c.d. calunnia putativa per errore di diritto, altrettanto irrilevante è la formulazione di sospetti o supposizioni - o anche una mera insinuazione, malignità o maldicenza[2] - senza alcuna supporto fattuale). -L'incolpato, nell'art. 368 c.p., è definito "innocente"; ciò significa che, nei suoi confronti, l'accusa deve essere falsa[3].

[2] Cfr. Cass. 10699 del 5.10.84 (dep. 1.12.84) - Orlandi - C.E.D., RV 166910.

[3] Non interessa, qui, la questione se costituisca calunnia la creazione di prove false a carico del vero colpevole.. Peraltro, nell'ordinamento vigente ed avuto riguardo alla formulazione letterale della norma incriminatrice in esame, sembra che la risposta debba essere negativa. E' costante, invece, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'innocenza dell'incolpato va valutata in relazione al reato che gli viene in concreto attribuito, sicché la calunnia sussiste anche quando siano scientemente riferite circostanze di fatto tali da far risultare un reato diverso o ulteriore rispetto a duello effettivamente commesso dall'incolpato.

La norma esplicita il riferimento all'innocenza dell'incolpato – *"sapendolo innocente"* – in rapporto all'atteggiamento psicologico dell'agente e quindi all'elemento soggettivo del reato, sicché si ritiene – sul punto giurisprudenza e dottrina sono unanimi – che il dolo della calunnia richieda la certezza dell'innocenza: non basta che l'agente sia in dubbio, o scarsamente convinto della colpevolezza del soggetto da lui accusato, ma è necessario che egli abbia la certezza e la piena conoscenza della innocenza di quest'ultimo. E' di tutta evidenza, peraltro, che l'innocenza dell'incolpato - prima che oggetto di conoscenza da parte dell'agente – è un presupposto oggettivo del reato di calunnia (è, come è stato detto, *l'in sé del reato*), non foss'altro perché può essere oggetto di certezza conoscitiva solo ciò che è, come dato oggettivo. *Perché possa affermarsi la sussistenza del reato di calunnia non è sufficiente che manchi la prova della colpevolezza dell'accusato, ma è necessario raggiungere la prova positiva della sua innocenza* In linea con questo – chiaro e condivisibile – orientamento, è stato giustamente osservato che non può considerarsi idonea a concretizzare il presupposto oggettivo della calunnia la mera prova negativa dell'innocenza dell'incolpato (ovvero la mancanza di prova della sua colpevolezza), perché altrimenti (-oltre che a far gravare sul denunciante eventuali insufficienze o manchevolezze d'indagine-) si finirebbe con l'introdurre nell'ordinamento una fattispecie, non prevista, di calunnia presunta. Sotto questo particolare profilo, è appena il caso di osservare che la presunzione d'innocenza assiste l'imputato, non la parte lesa (anche se si tratta della parte lesa del delitto di calunnia).

Come sopra ricordato, la lettera "anonima" fu redatta dall'allora tenente Umberto NOBILI del SIOS Aeronautica - che collaborava con MANNUCCI BENINCASA al Centro Servizi di Firenze, "lavorando anche di notte" come ricordato nella sentenza impugnata – seguendo le indicazioni fornitegli dal MANNUCCI BENINCASA medesimo, e fu da lui fatta pervenire, nell'aprile del 1981, al dr. Aldo GENTILE, giudice istruttore del procedimento relativo alla strage di Bologna del 2 agosto '80.

La lettera, contenente le ritenute false notizie su Licio GELLI - descritto come un subdolo e infido "doppiogiochista", "miserabile", "volgare assassino", "ribaldo criminale", resosi responsabile di gravi fatti di sangue durante la guerra di liberazione e sospettato di perdurante asservimento ai servizi segreti dei paesi dell'Europa Orientale *(*Kominform) - è uno scritto - all'evidenza - artatamente costruito, con il ricorso alla figura retorica di un ex partigiano "lealista", non comunista (o meglio, spiccatamente anti-comunista), che, ricco dei ricordi degli anni della guerra, è diventato una specie di Cincinnato che intrattiene rapporti solo con "vecchi compagni" dai quali apprende quel che accade nel Paese e quanto vanno scrivendo i giornali; il tutto infarcito di varie banalità.

I punti salienti dello scritto[5] sono i seguenti: .... *Poi, improvvisamente, la morte in un agguato di Silvano FEDI e di alcuni*

suoi Uomini. Si era negli ultimi giorni del luglio del 1944. Subito dopo, tra i Patrioti, circolò la voce che GELLI stesso avrebbe consentito l'agguato e l'uccisione di FEDI.

.... Scomparso il FEDI i suoi uomini residui confluirono nelle altre formazioni

della zona e particolarmente nel gruppo di Manrico DUCCESCHI.

.... Ecco quindi, Signor giudice, chi era GELLI nel 1944. Un volgare grassatore

e assassino e per certo anche traditore.

.... Non c'è storia scandalosa in Italia che non annoveri come protagonisti

personaggi di questa massoneria di GELLI. Ma, cosa veramente incredibile, riferitami con estrema crudezza da vecchi compagni, è la conferma che quanto a suo tempo si disse del ruolo avuto da GELLI nell'uccisione di FEDI è non solo corrispondente al vero, ma trova spiegazione nei comportamenti degli uomini di allora e nel succedersi delle vicende fino ad oggi. GELLI non esitò ad eliminare l'amico per fugare i sospetti che i tedeschi andavano accumulando sul suo conto, per compiacere le mire

[5] Riportato integralmente a pag. 195 e ss. della sentenza di primo grado. L'imputato, non iscritto alla P2, come già ricordato, ha giustificato il ricorso alla lettera anonima (pur essendo personalmente nota al destinatario la provenienza della lettera) con l'esigenza di non "manifestarsi" ai propri superiori piduisti e "gelliani". Secondo le dichiarazioni di NOBILI, nell'aprile del I981, avendo saputo che a Bologna il giudice GENTILE aveva bisogno di un "imput" per approfondire le indagini su GELLI, egli aveva provveduto a redigere, in collaborazione col MANNUCCI, la lettera che aveva poi spedito personalmente da Pavullo nel Frignano. Va ricordato che, secondo NOBILI - ritenuto attendibili dai giudici di primo grado - MANNUCCI era "fermamente convinto" della responsabilità di GELLI per le morti di FÈDI e DUCCESCHI; si noti che non vi è necessariamente contraddizioni tra una personale e soggettiva convinzione e la mancanza di prove giudizialmente rilevanti.

egemoniche delle formazioni Comuniste che non sopportavano più i successi del FEDI, ma soprattutto per salvare se stesso, vigliaccamente, da un immancabile severo rendiconto dei propri delitti al termine della Lotta.

..........Così ho appreso che GELLI e i suoi accoliti, biechi quanto lui, compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi, quali le stragi di innocenti tra cui quella del treno "Italicus" e recentemente proprio quella della stazione ferroviaria di Bologna.

……….Quello stesso miserabile <GELLI> *che tacita la propria coscienza, ammesso*

che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di conservare il proprio lussuoso tenore di vita o di finire i suoi giorni in una galera a scontare le decine e decine di omicidi, primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano FEDI.

.... Pensi, Signor giudice, che quel Manrico DUCCESCHI, partigiano di cui

accennavo ... era a conoscenza della verità, tutta intera, della vicenda GELLI-FEDI. Ed anche lui morì, stranamente suicida, nel 1948, in circostanze le cui spiegazioni non hanno mai soddisfatto nessuno.

In dipendenza di questo scritto, MANNUCCI BENINCASA è chiamato a rispondere del delitto di calunnia pluriaggravata e continuata in danno di Licio GELLI per avere - sapendolo innocente, con scritto anonimo ed accreditandolo poi nella sua veste di Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze, in Bologna e Firenze nell'aprile del 1981 e successivamente - accusato lo stesso GELLI:

a) di essere autore dei decine e decine di omicidi tra cui quello in danno di Silvano FEDI;

b) di avere adombrato la responsabilità di Licio GELLI nel decesso di Manrico DUCCESCHI da lui ricollegato alla causale della morte del FEDI;

e) di essersi reso responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Va senz'altro sgombrato il capo dall'ipotesi di reato configurata sub c), esclusa, in motivazione, anche dalla sentenza impugnata. La possibilità di ravvisare il reato rubricato, sotto il profilo in questione, non sussiste, non tanto per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, o perché (sul punto del coinvolgimento di GELLI nella strage

di Bologna del 2 agosto) non viene esposto alcun fatto specifico contrario al vero (ma solo personali convinzioni tratte dalla lettura di giornali e da discorsi con amici, i "vecchi compagni"), ovvero perché non è provata l'innocenza dell'incolpato in relazione al delitto di strage, ma perché è provato il suo, sia pure indiretto, coinvolgimento proprio in quel delitto. Licio GELLI è stato, infatti, condannato - in concorso con altre persone (in particolare: Pietro MUSUMECI, Giuseppe BELMONTE, Francesco PAZIENZA e Giuseppe SANTOVITO[6]), con sentenza

passata in giudicato [7] - per il delitto di calunnia in danno di una trentina di persone, commesso *"a fine di eversione dell'ordine democratico e di assicurare l'impunità agli autori della strage verificatasi in Bologna il 2 agosto 1980" ... "facendo dirottare le indagini su false piste estere "*. Quindi, il coinvolgimento di Licio GELLI nella strategia stragista che ha insanguinato (- con "decine e decine di omicidi" -) il nostro Paese nel corso degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, e segnatamente nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, deve ritenersi definitivamente acclarato. La discrasia tra tale certezza, giudizialmente acquisita, e l'imputazione in esame è tanto evidente che non pare metta conto insistervi.

Fondamento non più solido sembra avere l'imputazione di calunnia per la "adombrata" responsabilità di GELLI in relazione alla morte di DUCCESHI.

Manrico DUCCESCHI - esponente di spicco (come Silvano FEDI) della Resistenza pistoiese, con il nome di "PIPPO" - morì, apparentemente suicida (per impiccagione), nell'agosto del 1948.

L'autore dell' "anonimo" - formulando solo un sospetto (sulle cause della morte) ed una congettura (sui possibili responsabili), ma senza esporre alcun mendace elemento di fatto (e ciò - si sottolinea - sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere, per quanto sopra si è detto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 368 cod. pen.) - afferma di dubitare che di suicidio si sia trattato e lascia chiaramente trasparire il sospetto che la morte di DUCCESCHI fosse da porre in relazione con quella di Silvano FEDI (ricollegandosi, quindi, all'ipotesi che costui fosse stato tradito da GELLI). Quanto al

[6] II vertice piduista del S.I.S.M.I.

[7] Sentenza della Corte d'Assise di Bologna in data 11.7.1988, confermata in appello (sent. 16.5.94 della Corte di Assise di Appello di Bologna), definitiva, sui punto, a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione (sent. 22.11.95 della Suprema Corte).

sospetto - cioè che Manrico DUCCESCHI non si fosse suicidato, ma fosse stato ucciso - vi è da dire che si trattò di sospetto largamente diffuso tanto che la morte del DUCCESCHI fu oggetto d'indagine, anche se solo molti anni dopo il fatto (e quindi con scarse prospettive di utili risultati), come ricorda anche la sentenza di primo grado. Le indagini non hanno consentito di accertare alcunché di particolarmente rilevante e significativo[8], sicché manca ogni elemento per collegare il fatto alla figura di GELLI. Ma nulla di concludente è emerso neppure in senso contrario (così da smentire la congettura dell'attuale imputato), cioè nel senso che i sospetti nei confronti di GELLI possano dirsi del tutto fugati e che certa sia l'innocenza di costui.

Il sospetto e la congettura nei confronti di Licio GELLI sono certamente infamanti; ma si deve pur dire - per vero - che non sono incompatibili con la personalità del Maestro Venerabile e con la sua condotta, in quegli anni lontani (1943-44), quale emerge dagli atti trasmessi dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, dei quali si dirà in appresso.

Resta il fatto di avere attribuito a GELLI - prima per le voci corse all'epoca, poi come

riferimento dei "vecchi compagni" che avvalorava quelle voci alla luce degli accadimenti più recenti - la responsabilità della morte di Silvano FEDI, caduto a Pistoia, per mano di militari tedeschi, nel luglio del 1944, durante la lotta di liberazione, nella quale aveva avuto parte attiva alla testa di una formazione partigiana[9].

8 Altri, non GELLI, furono i maggiori sospettati. E' emerso, peraltro, che l'archivio di DUCCESCHI era stato "ripulito", in quanto furono ritrovati solo parte dei documenti che si ritenevano in suo possesso. Non si può, comunque, condividere, l'osservazione, che si legge a p. 233 della sentenza impugnata, secondo cui MANNUCCI fin dal 1978 (al termine degli accertamenti sulla morte di DUCCESCHI), sapendo che niente era emerso a carico di GELLI, aveva "una consapevolezza, che può definirsi addirittura stratificata, in ordine alla innocenza dell'incolpato". II concetto (negativo) di non colpevolezza, è affatto diverso da quello (positivo) di innocenza; il solo - quest'ultimo - che può supportare un'imputazione di calunnia. D'altra parte, come già detto, non vi è contraddizione tra una soggettiva convinzione e la mancanza di prove giudizialmente rilevanti.

9 "Capo del movimento anarchico liberale" lo qualificò Io stesso GELLI in un interrogatorio reso alla Questura di Cagliari nel giugno del 1945 (l'interrogatorio è richiamato anche nella RELAZIONE della Presidente (On.le Tina ANSELMI) della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica p.2).

Gli atti di cui di seguito si parlerà sono quelli acquisiti dalla Commissione Parlamentare presso il Ministero dell'Interno (fascicolo intestato a Licio GELLI già esistente presso il Reparto D del S.I.D. e atti provenienti dalla Questura di Pistoia), in copia agli atti di questo procedimento e contenuti nel VOL. (faldone) n. 66, vol.III, tomo II.

Dalla lettura degli atti acquisiti dalla Commissione Parlamentare[10] si apprende che Licio GELLI, tra la fine del 1943 ed il 1944, militare nella M.V.S.N. (Squadra d'azione Ettore MUTI) fu inquadrato nelle SS tedesche come Ufficiale di collegamento con le ricostituite Federazioni del Fasci. Ottenne, poi, tra la fine del ‘44 e l'inizio del '45, attestati di riconoscimento, a firma del Presidente del C.L.N. di Pistoia Italo CAROBBI, secondo i quali "pur essendo stato al servizio dei fascisti e dei tedeschi, si <era> reso utile alla causa dei patrioti pistoiesi"[11].

Licio GELLI - al quale la taccia di doppiogiochista sembra quindi ("oggettivamente") attribuita non senza ragione — viene descritto, in una segnalazione datata 18.11.44 a firma del Questore di Pistoia[12], come autore di "numerosissime attività criminose", "conosciuto in città come pessimo elemento"; nella stessa segnalazione (che probabilmente è la fonte del "pro-memoria" datato 15.10.46, inserito nel tomo II p. 288) si legge che GELLI si era reso responsabile dell'arresto di quattro renitenti alla leva che erano stati poi fucilati nella fortezza di Pistoia; in un "appunto" (non firmato e senza data, ma che sembra risalire al 1974)[13], si dice che (in base a "notizie fiduciarie della massima attendibilità"): a) "FEDI cadde, poi in un agguato tesogli dalle truppe tedesche su segnalazione del GELLI"; b) "la sera dei 24.10.43, durante un bombardamento ... il GELLI uccise di propria mano una persona trovata a frugare tra le macerie di una casa"; c) "poco prima della evacuazione da Pistoia delle truppe nazi-fasciste uccise, con un colpo di pistola alle spalle, all'interno della caserma della

milizia, tale SIBALDI, autista dell'allora federale". Manca, in questo elenco, un fatto altrettanto grave e più significativo[14], perché - a differenza di tutti gli altri, per i quali (a quanto se ne sa) non fu, all'epoca, eseguita nessuna particolare indagine - fu oggetto di accertamento giudiziario nell'immediato dopoguerra. Il fatto è in seguente: il 27 agosto 1944 (poco più di un mese dopo la morte di FEDI e meno di un mese prima dell'abbandono della città da parte dell'esercito tedesco in ritirata) fu ucciso, poco fuori città, in località Pieve a Celle, il Commissario Capo di P.S., Vice Questore di Pistoia, dr. Giuseppe SCRIPELLITI (o Scripilliti), che pare si apprestasse a consegnare al

[10] V. Relazione ANSELMI p, 59, e la nota che precede.

[11] Non senza riserve, però. In calce alla dichiarazione CAROBBI del 2 ott. 1944 (p. 32 degli atti citati alla nota 9), si legge infatti: "Resta salva la facoltà di esaminare con maggiore cura le attività svolte dal GELLI Licio onde stabilire definitivamente la sua posizione".

[12] Pag. 511 degli atti di cui alla nota 9.

[13] Pag. 237 e ss. degli atti citati alla nota 9.

[14] Menzionato anche nella Relazione ANSELMI, a pag. 61

Comandante di una formazione partigiana un elenco di collaborazionisti. Il relativo procedimento, istruito con rito formale, mise capo a sentenza (motivata, come la richiesta, con estrema sintesi) di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato. In quel caso, però, si trattò di qualcosa di più di voci e generici sospetti. Non è qui il caso di riesaminare i fatti emersi nel corso di quell'indagine istruttoria: basti ricordare come, dalla lettura degli atti d'istruzione[15], risulti che un teste indicò nel GELLI uno dei sicari, scagionandolo poi, nuovamente sentito, col dire che il medesimo GELLI, da lui personalmente interpellato, si era, piangendo, protestato innocente, pur riconoscendo di essersi trovato sul luogo del delitto, dove si sarebbe scontrato - in ora più o meno lontana da quella del delitto — con militari tedeschi.

Si tratta, in ogni caso, solo di più o meno solide ragioni di sospetto. Ma pare evidente - in questo quadro decisamente fosco - che parlare di <u>certezza</u> dell'innocenza di GELLI, anche per l'uccisione di FEDI, sia fuori luogo.

Tanto più che il solo elemento fattuale[16] riferito nell'anonimo - l'essere circolate voci che imputavano a GELLI la morte di FEDI - ha trovato anche un'altra, significativa, conferma.

Ricorda opportunamente la sentenza impugnata[17] che nel 1981, il Senatore CORSINI - altro esponente di primo piano della Resistenza pistoiese, poi Sindaco della città e Senatore del P.C.I. - in una intervista rilasciata ad un giornale, parlando della morte di Silvano FEDI, aggiunse: "Dissero che era stato Licio GELLI". Per quanto il senatore CORSINI fosse anziano e malato, non vi è ragione di sospettarlo di mendacio; l'età ed i suoi acciacchi non sono forieri d'insincerità. Non significativa è, poi, la circostanza che l'intervista venisse rilasciata due mesi dopo la formazione

dell'anonimo, perché - ai fini che qui interessano - non rileva la cronologia, ma unicamente la verità del fatto (voci correnti sul coinvolgimento di GELLI nella morte di FEDI) e la sincerità (o meno) del senatore CORSINI, che non poté essere sentito in giudizio perché deceduto prima dell'inizio dell'azione penale per il reato in esame.

E' dunque plausibile l'unico "fatto" riferito dall'anonimo, cioè che all'epoca - subito dopo l'uccisione di Silvano FEDI e negli stessi ambienti partigiani, certamente

[15] In copia tra quelli indicati alla nota 9, pagg. 573 e segg.ti.

[16] Può configurare la calunnia anche il malizioso riferimento di notizie assertivamente apprese da altri o di pubblico dominio (Cass. 06578 del 2.6.2000, C.E.D. RV 217100.

[17] Pag. 235.

meglio informati - fosse diffuso quanto meno il sospetto che responsabile ne fosse Licio GELLI. Né si vede come si possa ravvisare la calunnia nella finzione "letteraria" dei "vecchi compagni" che traggono, dagli accanimenti successivi, cioè dalla condotta di GELLI nei decenni seguenti[18], la convinzione della verità di quelle "voci", della fondatezza di quei sospetti.

Esclusa, dunque, la sussistenza del delitto di calunnia, ci si può chiedere per quale ragione il Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze - tra le tante malefatte risalenti al 1944 e delle quali, come egli ben sapeva, era sospettabile e sospettato il Maestro Venerabile della Loggia P2 - abbia scelto di segnalare proprio l'uccisione di Silvano FEDI. La ragione può stare in ciò, che FEDI non era comunista; nella lettera anonima esplicitamente si insinua che, con la eliminazione di FEDI, Licio GELLI volesse fare un favore non solo ai tedeschi, ma anche ai partigiani comunisti, togliendo di mezzo un loro valido "concorrente", un Capo partigiano che ne minacciava l'egemonia. E questo al fine di rafforzare il suggerimento al giudice istruttore del processo per la stage di Bologna del 2 agosto - suggerimento che balza evidente ed esplicito anche da altre parti della lettera - di una via d'indagine che portava, anche attraverso Licio GELLI, ricattato o ricattabile, verso la sinistra comunista e verso i Servizi segreti dei paesi dall'Est, interessati, nella prospettazione dell'anonimo, a destabilizzare il quadro politico italiano, a differenza dei partiti di centro e della destra.

Ne resta avvalorato l'assunto dei primi giudici, sopra ricordato nella parte espositiva, e secondo il quale il contenuto della lettera del 10 aprile 1981 mirava unicamente a sviare l'attenzione degli inquirenti, i quali avevano all'epoca già individuato l'ambiente della destra eversiva quale fonte della strage, evidenziando - con riguardo alla figura di GELLI - anziché i suoi ben più attuali legami con i neofascisti anche direttamente coinvolti nelle indagini sulla strage, episodi risalenti alla guerra di liberazione e che offrivano un remoto spunto per argomentare nel senso che la strage fosse riconducibile, attraverso il doppiogiochista GELLI, alla sinistra comunista ed ai

Servizi segreti dei Paesi dell'Est. Anche secondo i primi giudici, le vere finalità perseguite da MANNUCCI BENINCASA non erano quelle di far perseguire il GELLI

[18] Licio GELLI, nullatenente nel 1946, ritenuto comunista fino al 1956, allorché fu radiato dal Comitato Provinciale di Pistoia del P.C.I., lo si ritrova persona assai agiata e "decisamente destroso" all'inizio degli anni '70. Il comportamento degli anni seguenti non richiede commenti.

in relazione a fatti commessi durante la lotta partigiana, bensì di evidenziare, palesando il suo doppio gioco in quegli anni lontani, la sua attuale pericolosità, secondo un'idea che gli stessi superiori dell'imputato non avevano esitato a definire ossessiva.

Realizzando la calunnia l'imputato sarebbe andato, quindi, oltre il segno. Ma così non è: non solo per quanto riguarda il coinvolgimento, sia pure indiretto, di GELLI nella strage di Bologna (fatto che risulta ora giudizialmente accertato), ma anche per quanto attiene al comportamento di GELLI nel 1944. I fatti di allora non furono oggetto di indagine, se non tardiva per il caso DUCCESCHI; nel caso in cui lo furono (caso SCRIPELLITI) l'esito non può dirsi favorevole a GELLI. Tuttavia le "voci" circolarono, i "sospetti" non erano peregrini, l'innocenza di GELLI è tutt'altro che sicura.

Pertanto l'imputato deve essere assolto dal reato di calunnia, perché il fatto non sussiste.

7 Non possono essere ascoltate le richieste di proscioglimento di Massimo CARMINATI dai reati concernenti le armi per precedente giudicato, e di assoluzione di MANNUCCI BENINCASA dai reati di favoreggiamento, abusi ed omissioni d'ufficio
e rivelazione di segreti d'ufficio di cui ai capi V, A 1, e B 1 della rubrica, con formula più
favorevole del proscioglimento per prescrizione.

La difesa CARMINATI non ha documentato l'asserita definitività della sentenza con la quale lo stesso imputato sarebbe stato condannato anche per la detenzione del mitra MAB al quale si riferisce questo procedimento, in uno con le altre armi rinvenute nei sotterranei del Ministero della Sanità, o che risultavano già custodite in quel luogo. D'altra parte l'invocata sentenza di condanna definitiva non risulta dal certificato penale in atti.

Quanto alla posizione di MANNUCCI BENINCASA, i principali fatti che sostanziano le imputazioni diverse dalla calunnia sono provati, e si deve escludere la <u>prova evidente</u> della sua mancanza di responsabilità.

Per quanto attiene alla vicenda CAUCHI – pacifici i contatti dell'imputato con lo

stesso CAUCHI e la mancanza di qualsiasi riscontro agli atti del Centro, dei contatti stessi, benché il CAUCHI fosse già noto al Servizio come elemento dell’eversione di

destra - si ricorda che l'ordine di cattura emesso nei confronti di Augusto CAUCHI il 26.1.75 seguiva immediatamente i gravi fatti che, nei giorni precedenti, avevano preceduto e accompagnato l'arresto di Mario TUTI. Quei fatti, per loro natura e per lo scalpore suscitato, avevano certamente sollecitato la massima attenzione dei Servizi, e di quelli toscani in particolare. L'assunto dell'imputato di aver ignorato l'esistenza dell'ordine di cattura, allorché, il 26 o 27 gennaio '75, CAUCHI - già informato per altra via del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti (sul punto sono chiari-ficatrici le dichiarazioni di VINCIGUERRA) - lo contattò da una cabina telefonica della stazione ferroviaria di Milano, immediatamente prima di espatriare, è, già di per sé, scarsamente plausibile: è difficilmente pensabile che il provvedimento restrittivo non fosse, in quel momento, la maggior preoccupazione del CAUCHI, e che a tale preoccupazione fosse estraneo il suo interesse per il Capocentro di Firenze. D'altra parte la telefonata - della quale ha dettagliatamente parlato Vincenzo VINCIGUERRA, riferendo quanto appreso da CAUCHI durante la loro comune permanenza in Spagna -consente - per il contesto cronologico e la qualità dell'interlocutore - di individuare proprio nell'imputato l'interlocutore di Augusto CAUCHI. Che, poi, il contenuto della telefonata sia stato quello indicato da VINCIGUERRA, piuttosto che quello voluto dall'imputato, è plausibile.

Per quanto riguarda le imputazioni, per omissioni, abusi e rivelazioni di segreti d'ufficio, sub Al e Bl, è vero che l'imputato relazionò sui suoi rapporti con Augusto CAUCHI solo molto tempo dopo i fatti; è vero anche che egli si interessò attivamente della strage di Bologna, fin dal giorno stesso del gravissimo fatto, senza avvertire i superiori e il suo omologo bolognese, con il quale sarebbe stato ovvio invece - e non per mere ragioni di cortesia - instaurare una sollecita collaborazione; ed è altresì vero che l'imputato indusse il Consulente tecnico SPAMPINATO a rivelargli la composizione dell’esplosivo usato per confezionare l'ordigno deflagrato nella stazione di Bologna il 2 agosto '80, comunicandola poi a SANTOVITO, che egli ben conosceva come "gelliano" e "piduista", sicché non poteva ignorare - anche nella soggettiva e personale visione dei fatti che egli stesso rivendica - il cattivo uso che poteva essere fatto di quelle informazioni illegittimamente acquisite. Le spiegazioni di tali suoi comportamenti, fornite dall'imputato, non sono persuasive; né una certa "ambiguità" connaturale alla sua "professione", può giustificare palesi sconfinamenti nella illegalità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 152, primo comma, e 523 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna in data 9 giugno 2000, appellata dagli imputati Federigo MANNUCCI BENINCASA e Massimo CARMINATI, assolve MANNUCCI BENINCASA Federigo dal delitto di calunnia pluriaggravata ascrittogli perché il fatto non sussiste, e il CARMINATI dal delitto di calunnia aggravata ascrittogli come al capo H1 della rubrica, in danno di Raphael Legrand e Martin Dimitris, perché il fatto non sussiste.

Dichiara non doversi procedere nei confronti del CARMINATI in ordine al delitto di detenzione e porto di armi clandestine ed esplosivi, escluse le aggravanti contestate, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Conferma del resto, e fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Bologna il 21 dic. 2001

IL CANCELLIERE B3

Dott. Michele Ragnanese

-Il 24.12.01 le pp.cc. Bolognesi Paolo e Bolognesi Marco hanno proposto ricorso per Cassazione

-Il 21.12.01 il P.G. ha proposto ricorso per Cassazione;

-Il 24.12.01 il difensore di Mannucci Benincasa Federigo ha proposto ricorso per Cassazione;

-Il 24.12.01 l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, ha proposto ricorso per Cassazione.

Bologna 21.3.02 IL CANCELLIERE B3

Dott. Michele Ragnanese